

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

242^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1993

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente GRANELLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	COVI (Repubb.)	Pag. 20, 23, 17
DISEGNI DI LEGGE		* GIORGIO (PSI)	22
Seguito della discussione:		* CROCEITA (Rifond. Com.)	26
«Interventi correttivi di finanza pubblica»		* SPOSETTI (PDS)	26
(1508) (Collegato alla manovra finanziaria)		SMURAGLIA (PDS)	29
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):		TURINI (MSI-DN)	30
GUZZETTI (DC)	9, 22	PAGLIARINI (Lega Nord)	38
* PELLEGATTI (PDS)	18, 24, 27	SAPORITO (DC)	31, 51, 52
CASSESE, ministro senza portafoglio per la		LOPEZ (Rifond. Com.)	49, 55
funzione pubblica	18 e passim	LORENZI (Lega Nord)	49
PAINI (Lega Nord)	18	MANIERI (PSI)	51
COMPAGNA (Liber.)	18, 51	* ALBERICI (PDS)	51, 53
CARPENEDO (DC)	18, 28, 53	SCHEDA (PSI)	52
PAVAN (DC)	18	RASTRELLI (MSI-DN)	52
ABIS (DC), relatore	18	GIANOTTI (PDS)	53
RIVIERA (PSI), relatore	18, 53	RICEVUTO (PSI)	53
* FRASCA (PSI)	19	PUTIGNANO (DC)	53
		ROSCIA (Lega Nord)	55
		Verifica del numero legale	56

**SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DI
SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI
LEGGE N. 1507:**

PRESIDENTE Pag. 56

**Ripresa della discussione del disegno di
legge n. 1508:**

PRESIDENTE	57 e passim
* LORENZI (<i>Lega Nord</i>)	57 e passim
* ALBERICI (<i>PDS</i>)	58 e passim
CASSESE, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica	59 e passim
ABIS (<i>DC</i>), relatore	60
* PARISI Vittorio (<i>Rifond. Com.</i>)	61 e passim
* SAPORITO (<i>DC</i>)	61, 65, 77
* RICEVUTO (<i>PSI</i>)	62, 66
* ZECCHINO (<i>DC</i>)	62
CARPENEDO (<i>DC</i>)	62, 63
BOSCO (<i>DC</i>)	63
* CAVAZZUTI (<i>PDS</i>)	68
DE COSMO (<i>DC</i>)	70
RESTA (<i>MSI-DN</i>)	70

MANZINI (<i>DC</i>)	Pag. 72, 74
CANNARIATO (<i>Verdi-La Rete</i>)	73
Verifica del numero legale	77

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati ...	78
Annunzio di presentazione	78
Apposizione di nuove firme	78
Assegnazione	78
Approvazione da parte di Commissioni per- manenti	78

GOVERNO

Trasmissione di documenti	78
---------------------------------	----

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

GRASSI BERTAZZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Anesi, Ballesi, Bo, Boldrini, Boniver, Brescia, Condorelli, Coppi, Cutrera, De Cinque, Ferrara Pasquale, Forcieri, Garofalo, Leone, Lobianco, Manna, Masiello, Minucci Adalberto, Montini, Pellegrino, Pulli, Ruffino, Santalco, Senesi, Stefanini, Torlontano, Triglia, Valiani, Zotti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrari Bruno, a Parigi, e Parisi Francesco, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Visibelli, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Cappuzzo, a Londra, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Interventi correttivi di finanza pubblica» (1508) *Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1508. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri, accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ha avuto inizio l'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il testo dell'articolo 5, e degli elenchi allegati, è il seguente:

Art. 5.

*(Riordino dei comitati interministeriali
e soppressione di organi collegiali)*

1. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria, il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), e per i comitati di cui al comma 4, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

2. All'onere conseguente alla mancata soppressione del CICS, pari a lire 500 milioni annue, si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

3. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire la disciplina delle funzioni dei soppressi Comitati, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;

c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali.

d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse.

4. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

5. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

6. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;

b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) ridurre il numero dei componenti;

d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.

8. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.

9. L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative e integrative sono abrogate.

10. Per effetto delle disposizioni del presente articolo, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.

ELENCO N. 1

(articolo 5, comma 7)

ORGANI COLLEGIALI DA SOPPRIMERE

Consiglio superiore dell'aviazione civile
 Consulta tecnica aree naturali protette
 Consiglio superiore delle miniere
 Comitato centrale dell'artigianato
 Comitato centrale dell'imprenditoria femminile
 Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale operante presso il Ministero dell'ambiente

ELENCO N. 2

(articolo 5, comma 10)

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI
 PRESENZA, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
 (Legge 18 dicembre 1973, n. 836)

Ministeri	N. Capitolo
Finanze	127
	1.086
Trasporti	1.553
	2.052
Marina mercantile	1.095
Poste	191
Lavoro	1.093
Commercio estero	1.092
Bilancio	1.139
Tesoro	4.413
	5.031
	5.262
	5.861
Affari esteri	1.104
	1.135
Ambiente	2.534
Difesa	1.082
Università	1.127
Ambiente	1.062
Industria	1.092
	1.532
	5.541
	da 6.031 a 6.071
	2.534
Interni	3.132
Presidenza Cons. min.	1.118
	1.147
	1.162
Riduzione complessiva di spesa (in miliardi di lire) .	3,8

ELENCO N. 3
(articolo 5, comma 10)

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI,
CONSULTE E COMITATI

Ministeri e organi collegiali	Capitoli	Riduzioni di spesa (in miliardi)
TRASPORTI		
Consiglio superiore aviazione civile	2.091	0,030
AMBIENTE		
Consulta tecnica aree naturali protette	1.555	0,620
Autorità per l'Adriatico	7.708	50,000
INDUSTRIA		
Consiglio superiore delle miniere	4.542	0,028
Comitato centrale dell'artigianato	2.031	0,018
Comitato centrale dell'imprenditoria femminile	2.536	0,500
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI		
Consiglio superiore pubblica amministrazione	da 3.641 a 3.650	0,135
Autorità per l'Adriatico	7.370	15,000
Autorità per l'Adriatico	1.608	0,350
	Totale . . .	66,681

Alcuni emendamenti sono stati già votati e altri dichiarati inammissibili.

Restano da votare i seguenti emendamenti:

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

5.19

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 7, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) ammettere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche negli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso, esclusivamente in veste di esperti nelle materie di competenza, e rimettere ad appositi organi tecnici a composizione ristretta le suddette funzioni deliberanti o giudicanti qualora le stesse risultino attribuite ad organi collegiali istituiti per l'esercizio di funzioni tecniche, consultive, di iniziativa o di indirizzo;».

Dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) escludere il ricorso a procedure elettorali per la composizione di organi collegiali con funzioni di amministrazione attiva e consultiva».

5.2020

FABRIS, RICCI

Al comma 7, nell'elenco 1 richiamato, sopprimere le parole: «Comitato centrale dell'artigianato».

5.2021

GUZZETTI, FABRIS, RICCI, MINUCCI Daria,
ZOSO, COMPAGNA, SCHEDA, INNOCENTI

Al comma 10, nell'elenco 3 richiamato, sopprimere le parole: «Comitato centrale dell'artigianato».

5.2022

GUZZETTI, FABRIS, RICCI, MINUCCI Daria,
ZOSO, COMPAGNA, SCHEDA, INNOCENTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 26 gennaio 1963, n. 91, dopo le parole: "un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo designato dal Ministro della difesa", sono aggiunte le seguenti: "un ufficiale superiore della Guardia di finanza designato dal Ministro delle finanze"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

(Riordino dei comitati interministeriali, soppressione di organi collegiali, integrazione del Consiglio centrale del Club alpino italiano).

5.2008

SCHEDA, GIORGI, FORTE, SCEVAROLLI, RUSSO
Giuseppe

Metto ai voti l'emendamento 5.2021, presentato dal senatore Guzzetti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.19, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2020, presentato dai senatori Fabris e Ricci.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2022.

GUZZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI. Signor Presidente, questo emendamento è conseguente a quello che abbiamo approvato un istante fa: avendo soppresso nell'elenco 1 il Comitato centrale dell'artigianato, occorre eliminare anche l'analogo richiamo nell'elenco 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2022, presentato dal senatore Guzzetti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2008, presentato dal senatore Scheda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato, con gli elenchi allegati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

*(Disposizioni sugli enti pubblici non economici
e sugli enti pubblici soppressi)*

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere tutti gli enti pubblici di previdenza e assistenza.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti con funzioni relative alle stesse categorie di personale, o a categorie omogenee;

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

4) la privatizzazione degli enti che non siano a carico dello Stato, anche se riscuotano contributi obbligatori esclusivamente a favore degli iscritti;

b) distinzione fra gli organi di indirizzo generale e gli organi di gestione, con particolare riferimento agli enti nei cui organi siano previste rappresentanze sindacali;

c) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

d) eliminazione delle duplicazioni di trattamenti pensionistici obbligatori, fatti salvi i diritti acquisiti;

e) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;

f) soppressione degli enti.

3. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

4. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 3 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;

b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;

c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;

d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.

6. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi e in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12.

7. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, terminano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli

inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che termina la liquidazione entro sei mesi dalla consegna. A tal fine la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti può far ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e l'ordine del giorno n. 21:

All'emendamento 6.2010, al comma 2, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:

- a) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;
- b) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;
- c) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;».

Dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

- «d-bis) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;
- d-ter) soppressione degli enti.».

6.2010/1

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PEL-
LELLA, MINUCCI Adalberto

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti con funzioni relative alle stesse categorie di personale, o a categorie omogenee;

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

4) la privatizzazione, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 38 della Costituzione, degli enti che non siano a carico dello Stato, anche se riscuotono contributi obbligatori da tutti gli iscritti, con la garanzia dell'autonomia amministrativa, organizzativa e contabile;

b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;

c) eliminazione delle duplicazioni di trattamenti pensionistici fatti salvi i diritti acquisiti;

d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate».

6.2010 (Testo corretto)

IL GOVERNO

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «tutti gli enti pubblici di previdenza e assistenza» con le altre: «gli enti pubblici che usufruiscono di trasferimenti finanziari a carico del bilancio dello Stato».

6.8

COVI, RASTRELLI

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «tutti gli enti pubblici di previdenza e assistenza» con le seguenti: «gli enti che gestiscono fondi di previdenza o di assistenza in materia infortunistica sostitutivi».

6.7

RASTRELLI, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOC-
CHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MIS-
SERVILLE, MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA,
TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, nell'alea, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in presenza di risultanze negative dei relativi bilanci».

6.2012

PAINI, GUGLIERI

Al comma 1, nell'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto, comunque, delle specifiche peculiarità organizzative e funzionali».

6.2013

COVATTA

Al comma 1, nell'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione delle casse marittime».

6.2006a

FRASCA, COMPAGNA, D'AMELIO

Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 3).

6.2000

COMPAGNA

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

6.2014

ORSINI, DANIELE GALDI, ROGNONI

Al comma 2, alla lettera a), al numero 3), aggiungere le parole: «eccezion fatta per il personale navigante».

6.2015

ORSINI, DANIELE GALDI, ROGNONI

Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo le parole: «degli enti» inserire le seguenti: «di assistenza» e aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè degli enti gestori di forme di previdenza complementare, semprechè lo Stato non contribuisca in via diretta od indiretta al finanziamento».

6.2016a (Testo corretto)

COVATTA

Al comma 2, alla lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) Le misure poste per realizzare il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario:

a) attraverso l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;

b) attraverso provvedimenti correttivi delle contribuzioni;

c) attraverso misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali».

6.2017

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PELELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

6.2001

RASTRELLI, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOC-
CHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MIS-
SERVILLE, MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA,
TURINI, VISIBELLI

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «soppressione degli enti»
aggiungere le seguenti: «, in relazione alle risultanze negative dei relativi
bilanci».*

6.2018

PAINI, GUGLIERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
diretto a promuovere la istituzione di una cassa nazionale di previdenza
per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le
funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti
operanti a favore di altre categorie professionali in armonia con i
principi di cui al comma 2».

6.2004

CARPENEDO, GUZZETTI

*Al comma 4, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e, in particolare, della Croce rossa».*

6.2019

IL GOVERNO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il personale dipendente degli enti eventualmente soppressi di
cui ai precedenti commi 1 e 2, sino al suo definitivo assegnamento ad
altro ente, conserva il trattamento giuridico, economico ed il regime di
previdenza vigente presso l'amministrazione di provenienza, stabilito da
norme di legge o di contratto collettivo».

6.2020

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, SMURAGLIA

*Al comma 6, sopprimere le parole da: «Al personale dipendente»
fino a: «contratto collettivo».*

6.2021

SMURAGLIA, PELLEGATTI

Al comma 7, sostituire le parole: «Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le altre: «Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo».

6.2022

PAVAN, COVIELLO, TANI, DI STEFANO

Al comma 7, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le altre: «sei mesi».

6.2002

I RELATORI

Al comma 8, sostituire le parole: «non si applicano alla» con le altre: «si applicano anche alla».

6.2007

PAGLIARINI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano inoltre al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, che viene trasformato in un ente privato».

6.2006 (Testo corretto)

SPERONI, ROSCIA, PAGLIARINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Per effetto delle disposizioni del presente articolo i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994, di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.2023

PELLEGATTI, SPOSETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993 n. 243, è abrogato. Alla minore entrata per il 1994 quantificata in 1.800 miliardi di lire si provvede mediante riduzione dei Capitoli di bilancio n. 4521 e 7733, rispettivamente per l'importo di lire 500 miliardi ciascuno e del Capitolo di bilancio n. 9001, attingendo agli specifici accantonamenti denominati Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero del tesoro per l'importo di lire 400 miliardi

ciascuno. L'aliquota del 25 per cento dei fondi disponibili prevista dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è destinata esclusivamente ad esigenze di edilizia universitaria ed ospedaliera. A tal fine, il decreto previsto dal comma 2 del predetto articolo 3 è emanato di concerto anche con il Ministro della sanità».

6.2024

GUGLIERI, PAINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993 n. 243, è abrogato. Alla minore entrata per il 1994 quantificata in 1.800 miliardi di lire si provvede mediante riduzione dei Capitoli di bilancio n. 4521 e 7733, rispettivamente per l'importo di lire 500 miliardi ciascuno e del Capitolo di bilancio n. 9001, attingendo agli specifici accantonamenti denominati Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero del tesoro per l'importo di lire 400 miliardi ciascuno.».

6.2030

SCOGNAMIGLIO PASINI, PICANO, PAIRE, COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. In deroga ai criteri richiamati dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, il commissario liquidatore dell'E-FIM, ai fini del pagamento di acconti ai creditori, può preferire le imprese commerciali aventi non più di 100 dipendenti».

6.2008

RICCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. In deroga ai criteri richiamati dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, il commissario liquidatore dell'E-FIM, ai fini del pagamento di acconti ai creditori, può preferire le imprese commerciali aventi non più di 100 dipendenti».

6.2009

COMPAGNA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«8-bis. In deroga ai criteri richiamati dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, il commissario liquidatore del-

l'EFIM, ai fini del pagamento di acconti ai creditori, può preferire le imprese commerciali aventi non più di 100 dipendenti».

6.2026

TANI, SAPORITO, CARLOTTO, INNOCENTI, DI STEFANO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«8-bis. In deroga ai criteri richiamati dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, il commissario liquidatore dell'E-FIM, ai fini del pagamento di acconti ai creditori, può preferire le imprese commerciali aventi non più di 100 dipendenti».

6.2027

GIORGI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il Commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alle Ferrovie dello Stato spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonchè dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale può essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato spa compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti».

6.2025

PAVAN

Il Senato,

nell'approvazione del disegno di legge n. 1508, collegato alla manovra finanziaria per il 1994:

visto l'articolo 6 (interventi correttivi) ove si prevede la fusione o la soppressione di enti pubblici non economici;

considerato il ruolo insostituibile che svolgono le Casse marittime nell'assistenza ad una categoria, quale quella dei marittimi la cui specificità è indiscussa;

tenuto conto che esse esercitano funzioni infortunistiche sin dalla loro costituzione privatistica (1904), con prestazioni specialistiche e senza oneri per lo Stato,

impegna il Governo:

a procedere alla fusione delle predette Casse, realizzando sicure economie nei bilanci annuali attraverso la costituzione di un unico ente per il settore della navigazione.

9.1508.21.

SAPORITO, COVIELLO, DI STEFANO, RUFFINO,
TANI, INNOCENTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PELLEGGATTI. Diamo per illustrati gli emendamenti 6.2010/1, 6.2017 e 6.2020.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Do per illustrati gli emendamenti 6.2010 e 6.2019.

PAINI. Anch'io do per illustrati gli emendamenti 6.2012 e 6.2018.

COMPAGNA. Do per illustrati gli emendamenti 6.2000 e 6.2009.

CARPENEDO. L'emendamento 6.2004 è piuttosto chiaro e non ha bisogno di un'illustrazione.

Vorrei però aggiungere, per conoscenza dei colleghi, alcune notizie circa le categorie professionali attualmente prive di cassa di previdenza. Tali categorie sono quelle degli agenti di cambio, degli agrotecnici, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei dottori agronomi, dei geologi, dei periti agrari, dei periti industriali e dei tecnici radiologi. Ripeto, si tratta di categorie professionali istituite con legge a partire dal 1928 che sono attualmente prive di cassa o di fondi di previdenza.

SMURAGLIA. Do per illustrato l'emendamento 6.2021.

PAVAN. Do per illustrati gli emendamenti 6.2022 e 6.2025.

ABIS, *relatore*. Do per illustrato l'emendamento 6.2002.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 6 si danno per illustrati.

Avverto l'Assemblea che, in conformità a quanto già ricordato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, sentito il parere della 5ª Commissione permanente, dichiaro inammissibili gli emendamenti 6.2012, presentato dai senatori Pains e Guglieri; 6.2001, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori; 6.2018, presentato dai senatori Pains e Guglieri; 6.2020, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori; 6.2021, presentato dai senatori Smuraglia e Pellegatti; 6.2006, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, e 6.2006/a, presentato dal senatore Frasca e da altri senatori.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.2010/1, 6.2010, 6.2019 e 6.2002. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 6.8, 6.7, 6.2000, 6.2014, 6.2015, 6.2004, 6.2007, 6.2023, 6.2024, 6.2030 e 6.2008, identico agli emendamenti 6.2009, 6.2026 e 6.2027.

Per quanto riguarda gli emendamenti 6.2013, 6.2016, 6.2022 e 6.2025, mi rimetto al Governo. L'emendamento 6.2017 dovrebbe essere assorbito da quello governativo.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.2010/1.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.8, 6.7, 6.2013, 6.2000, 6.2014, 6.2015 e 6.2016.

L'emendamento 6.2017 dovrebbe essere assorbito, come ha già rilevato il relatore, dall'emendamento del Governo 6.2010.

Sul testo dell'emendamento 6.2004 credo occorra svolgere una riflessione e chiederei al relatore se è possibile di modificare il parere già espresso, mutandolo in favorevole.

Il parere sull'emendamento 6.2019 è favorevole. Chiederei ai presentatori se possono essere trasformati in ordini del giorno gli emendamenti 6.2022 e 6.2002.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 6.2007, 6.2023, 6.2024, 6.2030 e 6.2008, identico agli emendamenti 6.2009, 6.2026 e 6.2027.

Esprimo, infine, parere favorevole sull'emendamento 6.2025.

FRASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FRASCA. Signor Presidente, intendevo chiedere perchè è stato dichiarato inammissibile l'emendamento 6.2006a, da me presentato insieme ai senatori Compagna e D'Amelio; non ne comprendo le motivazioni.

PRESIDENTE. La motivazione è sempre quella, che non vi è compensazione.

FRASCA. Signor Presidente, il mio emendamento fa riferimento ad un articolo nel quale sono elencati alcuni enti che devono essere sciolti; io propongo che non se ne sciolga uno. Mi sembra pertanto che l'emendamento sia ammissibile.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, la sua stessa dichiarazione evidenzia che l'emendamento non è compensato. La 5ª Commissione, sulle questioni inerenti il numero dei Ministeri e il mantenimento o la soppressione degli stessi o degli enti ad essi connessi, sostiene – non posso certo pronunciarmi io sul merito – che ognuna di queste operazioni ha un costo finanziario, che nel suo caso non è coperto.

FRASCA. Signor Presidente, vorrei avere la possibilità di illustrare il mio emendamento, in modo da dimostrare a lei e all'Assemblea tutta che la 5ª Commissione ha preso un abbaglio.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, lei esprimerà la sua posizione nel momento in cui voteremo gli emendamenti. In quella fase, potrà prendere la parola.

FRASCA. La ringrazio, signor Presidente. Mi auguro che non si costituisca in questa Assemblea un'altra divinità, rappresentata dalla 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Questo non mi sembra possibile, onorevole senatore, poichè l'Assemblea può decidere autonomamente.

FRASCA. Il nostro è uno strano paese e quindi può accadere che nell'Aula di Palazzo Madama, in base a procedure che si sono succedute nel corso dei decenni, si arrivi anche a questo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2010/1, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2010, nel testo corretto.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, era mia intenzione presentare un subemendamento, condiviso anche da alcuni senatori della Democrazia cristiana (il senatore Pinto e il senatore Carpenedo), da alcuni senatori del Gruppo socialista (il senatore Castiglione, il senatore Giorgi, il senatore Scheda e la senatrice Capiello) e da altri senatori, che in questo momento non ricordo, che consentisse di precisare meglio il punto 4 della lettera a) dell'emendamento 6.2010, presentato dal Governo, ora in votazione.

Il punto 4, lettera a), dell'emendamento governativo prende in particolare considerazione quelle casse di previdenza, riferite soprattutto alle categorie dei liberi professionisti, che non godono di alcun trasferimento a carico del bilancio dello Stato e per le quali è prevista la privatizzazione in applicazione dei criteri di cui all'articolo 38 della Costituzione, con la garanzia dell'autonomia amministrativa, organizzativa e contabile. Tuttavia, se si fa riferimento a tutti e quattro i punti della lettera a), per questi enti si determina una situazione di estrema ambiguità. Ad esempio, il punto 1) stabilisce la fusione di enti con funzioni relative alle stesse categorie di personale, o a categorie omogenee; improvvisamente, in forza di un decreto delegato, ci si potrebbe trovare di fronte a fusioni di alcune casse, senza una particolare giustificazione e senza l'indicazione dei criteri cui il Governo deve attenersi. Allo stesso modo, al numero 2) è prevista l'incorporazione

delle funzioni in materia di previdenza ed assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti; questa norma dà adito a qualche dubbio.

Signor Presidente, come lei sa, ieri volevo proporre un subemendamento che non è stato accettato perchè mi si è detto che avrei dovuto presentarlo ventiquattro ore prima; questa interpretazione della norma regolamentare, essendo la giornata di ieri preceduta da quattro giorni di sospensione dei lavori, mi è sembrata - mi consenta di dirlo - un po' burocratica. In tale subemendamento io volevo precisare più esattamente che questi enti sono esclusi dalle previsioni di cui ai punti 1) e 2) della lettera a) e pregherei il ministro Cassese di seguire il mio intervento perchè la mia proposta finale al Ministro sarà di recepire tali indicazioni nell'emendamento governativo; peraltro, egli può seguire quanto dico con il dattiloscritto che gli ho fatto pervenire.

Il testo del subemendamento avrebbe dovuto essere il seguente:

Sostituire il punto 4) della lettera a) con il seguente:

«4) l'esclusione degli enti pubblici esercenti la previdenza e l'assistenza per determinate categorie, che non usufruiscono di trasferimenti finanziari a carico del bilancio dello Stato, dalle previsioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) e previsione della loro privatizzazione, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 38 della Costituzione, mantenendo tuttavia espressa previsione legislativa della obbligatorietà della iscrizione a detti enti pubblici privatizzati degli appartenenti alle categorie a favore delle quali sono stati istituiti nonchè delle capacità impositiva contributiva degli enti privatizzati a carico degli iscritti, e garantendo a detti enti privatizzati l'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile».

Queste precisazioni a me paiono necessarie, signor Presidente, perchè constato una certa discrasia tra la programmata privatizzazione di questi enti pubblici economici e poi il fatto che ad essi, divenuti ad esempio società per azioni, resti il potere impositivo a carico degli iscritti e che soprattutto rimanga l'obbligatorietà di iscrizione a tali enti privati. Ieri, il ministro Cassese mi ha detto che già esistono esempi di questo genere nel nostro ordinamento; però, in tal caso mi pare che, con espressa disposizione legislativa, andrebbe previsto che sussistono l'obbligatorietà di iscrizione anche in relazione a tali enti privatizzati e soprattutto la loro capacità impositiva contributiva.

A mio avviso, il testo del subemendamento che avrei voluto proporre potrebbe essere fatto proprio, onorevole Ministro, dal Governo se queste sono le vere intenzioni che lo animavano nel momento in cui ha formulato il punto 4). In esso si chiarisce che questi enti, che non ricevono contributi da parte dello Stato, non sono compresi nelle previsioni di cui ai numeri 1) e 2) e che essi, una volta privatizzati, conservano però alcune caratteristiche che li avvicinano agli enti pubblici, cioè l'obbligatorietà dell'iscrizione e la capacità contributiva obbligatoria nei confronti degli iscritti. Questo subemendamento ha già raccolto il consenso di altri Gruppi e pregherei i colleghi di esprimersi

in proposito per una incisiva opera di convinzione nei confronti del Governo.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Covi, il testo scritto delle sue proposte è già a disposizione del Ministro?

COVI. Io l'ho consegnato ieri al Ministro: non so se nel mare delle carte che stanno sul suo banco il Ministro lo abbia ancora.

PRESIDENTE. Mi pare che le abbia sotto gli occhi: spero che siano quelle, le carte.

GIORGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIORGI. Signor Presidente, sono anch'io firmatario di quella proposta che è già nelle mani del ministro Cassese e ritengo che in effetti si possa correggere una formulazione di principi e criteri che debbono accompagnare la delega al Governo mediante la più puntuale specificazione di quanto or ora illustrava il senatore Covi.

Noi riteniamo in sostanza che si debba andare alla privatizzazione di queste casse di previdenza di ordini professionali ed altri che è indicata già al punto 4) dell'emendamento 6.2010 nel testo corretto proposto dal Governo, ma inserendo quelle specificazioni che consentano la obbligatorietà dell'iscrizione e del versamento contributivo, perchè questo costituisce presupposto perchè l'autonomia gestionale possa continuare a erogare i trattamenti previdenziali in atto. Altrimenti non si potrebbe avere la certezza della continuità, cosa che invece, nell'autonomia di categorie che non costano un centesimo all'Erario, è opportuna ed è interesse generale mantenere.

GUZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI. Signor Presidente, avrei volentieri sottoscritto la proposta di modifica illustrataci dal senatore Covi; mi limiterò allora a sostenere l'intervento del collega, oltre che la sua proposta, richiamando l'attenzione del signor Ministro sul fatto che tale proposta in modo molto preciso e puntuale recupera quanto è stato discusso presso le Commissioni riunite 1ª e 5ª, meglio riformulando il testo del disegno di legge. Cioè, la proposta di modifica del senatore Covi ed altri è l'esatta riproduzione, sotto forma di articolo, di quanto si è discusso in Commissione per quanto riguarda questi settori particolari dal punto di vista previdenziale.

Quindi anch'io raccomanderei al signor Ministro di consentirci di superare questo ostacolo formale e tecnico della decorrenza dei termini e di poter votare a favore dell'emendamento 6.2010 così riformulato.

PRESIDENTE. Allora, si tratta di conoscere l'opinione del Ministro su questa proposta, giacchè soltanto il Governo può modificare l'emendamento 6.2010. Quindi l'opinione del Ministro a questo punto è dirimente.

Ha facoltà di parlare, ministro Cassese.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, la mia opinione è favorevole alla proposta di modifica avanzata, con le seguenti lievi correzioni.

La prima è, la soppressione della parola: «legislativa», dopo le parole «esprese previsioni», perchè è ovvio che debba essere legislativa.

La seconda riguarda un miglioramento tecnico dell'espressione: «trasferimenti finanziari a carico del bilancio dello Stato», da sostituire con l'espressione: «finanziamenti pubblici o altri ausili finanziari pubblici».

Chiedo inoltre che venga conseguentemente accolto l'emendamento (sul quale, a questo punto, esprimo parere favorevole) 6.2023, dei senatori Pellegatti e Sposetti, in considerazione del risparmio finanziario che potrebbe consentire.

In questo modo si ottiene un miglioramento tecnico, come diceva il senatore Guzzetti, dell'intero disegno, fermo rimanendo però il principio che l'esclusione dall'incorporazione e dalla fusione comporti non solo una razionalizzazione, ma anche un effettivo risparmio e che, comunque, avvenga per soggetti che inequivocabilmente non siano a carico dello Stato. Poichè l'espressione più completa è che non abbiano «finanziamenti pubblici o altri ausili finanziari pubblici», riformulerei l'emendamento 6.2010 in questo senso.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, avremmo bisogno del testo integrale delle sue proposte, perchè naturalmente l'Assemblea deve sapere che cosa vota.

CROCETTA. Signor Presidente, sarebbe importante disporre sempre dei testi scritti.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, le verrà consegnata una copia.

Senatore Covi, le pare che la risposta del Ministro abbia soddisfatto le sue richieste?

COVI. Signor Presidente, sono pienamente soddisfatto, perchè effettivamente l'aggettivo «legislativa» può essere pleonastico, dato che la previsione viene fatta attraverso un decreto legislativo. Anche l'altra precisazione ci rende estremamente soddisfatti, perchè nessuna di queste casse ha mai preso una lira, nè ha intenzione di prendere una lira dallo Stato.

Per quanto riguarda inecce il riferimento all'emendamento 6.2023, se non abbiamo preso mai una lira, non riesco a capire quale risparmio deriverebbe dalla sua approvazione. Ma comunque su questo deciderà l'Assemblea.

PRESIDENTE. Arriveremo a discutere anche quell'emendamento.

Invito il senatore segretario a dare lettura della nuova formulazione dell'emendamento proposto dal Governo, per quanto riguarda il punto 4 della lettera a).

GRASSI BERTAZZI, *segretario*:

«4) l'esclusione degli enti pubblici esercenti la previdenza e l'assistenza per determinate categorie, che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o di altri ausili finanziari pubblici, dalle previsioni di cui ai numeri 1) e 2) e la previsione della loro privatizzazione, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 38 della Costituzione, mantenendo l'espressa previsione della obbligatorietà della iscrizione a detti enti privatizzati degli appartenenti alle categorie a favore delle quali sono stati istituiti, nonché della capacità impositiva contributiva degli enti stessi a carico degli iscritti, e garantendo ai medesimi l'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile».

PRESIDENTE. Il relatore mantiene il parere favorevole sull'emendamento anche dopo questa riformulazione?

RIVIERA, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 6.2010, nel nuovo testo.

PELLEGATTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLEGATTI. Signor Presidente, desidero dichiarare il nostro voto favorevole sull'emendamento 6.2010, che sostanzialmente riscrive i primi commi dell'articolo 6 e prevede la soppressione, l'unificazione, la fusione e la privatizzazione degli enti di previdenza. Il voto è favorevole dopo che, naturalmente, il nostro subemendamento 6.2010/1 è stato approvato ed è diventato parte integrante dell'emendamento del Governo.

Signor Presidente, nel preannunciare il mio voto favorevole, desidero tuttavia fare una critica: si sono compiuti passi indietro (non in avanti) rispetto alla prima stesura proposta dal Governo con l'articolo 5, che riguardava gli enti di previdenza. Mi auguro, tuttavia, che tali passi indietro non siano pregiudizievoli per effettuare un serio riordino degli enti di previdenza del nostro paese. A tale proposito, desidero sottolineare che il nostro passato su tale argomento non è positivo. Ricordo che la legge n. 70 del 1975 aveva previsto la soppressione di alcuni enti di previdenza e che questi ultimi, in base a quel provvedimento, sono stati commissariati per alcuni anni (è sufficiente citare l'ENPALS e l'INADEL, che sono stati commissariati per diciotto-diciannove anni).

Questo è l'orientamento che è stato seguito in questi anni rispetto agli enti di previdenza, che non ha dato luogo ad alcun risultato.

Per tali motivi, auspico che la normativa dell'articolo in esame consenta di pervenire ad un riordino degli enti di previdenza. Desidero anche ricordare che un anno fa abbiamo approvato una legge delega nei confronti del Governo ed i conseguenti decreti legislativi per la prima volta hanno affrontato nel nostro paese il problema della parificazione dei trattamenti previdenziali dei lavoratori italiani. Allora, non si può pensare ad una omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali se contemporaneamente non si mette mano alla riorganizzazione degli enti di previdenza. Nel nostro paese non ci sono soltanto cinquantatrè fondi di previdenza, ma anche una serie notevole di enti e di istituti (su cui desidero richiamare l'attenzione dei colleghi) che sotto la voce «previdenza» di fatto elargiscono ed effettuano prestazioni che niente hanno a che vedere con la previdenza stessa. I colleghi che si sono occupati di questa materia sapranno che questi enti corrispondono dall'assegno funerario all'assegno di malattia, ad una sorta di remunerazione per cassa integrazione o di sostegno per lavoratori momentaneamente impossibilitati a svolgere attività lavorative (situazioni, quindi, molto strane che non hanno alcuna ragione di esistere).

Prima di concludere il mio intervento, desidero evidenziare un aspetto interessante dell'ultimo emendamento in esame, che è stato illustrato non tenendo conto della situazione reale. Qualcuno si è domandato come è possibile che enti che non ricevono contributi da parte dello Stato siano interessati comunque alla normativa che stiamo esaminando. Ebbene, onorevoli colleghi, tali enti, che sotto ogni punto di vista sono privati, in molti casi hanno come dipendenti personale distaccato dello Stato e degli enti pubblici e ciò rappresenta sicuramente un costo a carico dello Stato. Allora, conoscendo tutta la situazione, si capisce perchè sia stata avanzata una richiesta di privatizzazione di alcuni enti: se questi ultimi verranno resi autonomi nella propria gestione, certamente si conseguirà un risparmio e per questo motivo è stato presentato un emendamento che poi tende a conseguire un ulteriore ed effettivo risparmio.

Onorevoli colleghi, desidero concludere il mio intervento con una considerazione. In questi giorni abbiamo ascoltato diverse proposte in materia di previdenza. Ritengo che chiunque si occupi di tale questione dovrebbe vivere con una sorta di disagio e di malessere il fatto che si stia discutendo di come riuscire a dare ad alcune persone un misero aumento di pensione e contemporaneamente non si abbia il coraggio di operare tagli netti, di sopprimere enti che costano allo Stato e che pesano sulla voce «previdenza» del nostro paese: con tale soppressione si potrebbe invece conseguire un notevole risparmio e disporre di quelle risorse che debbono essere effettivamente destinate alla previdenza. Quindi, voteremo a favore dell'emendamento in esame pur con la critica che ho già espresso: certamente avremmo preferito una normativa più incisiva che in tempi brevi avesse consentito di giungere ad una razionalizzazione degli enti di previdenza. *(Applausi dal Gruppo del PDS)*.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, vorrei soltanto sottolineare che quando si aprono problemi di questo tipo in Aula o in Commissione ne scaturisce una discussione molto animata e si manifesta un grande interesse.

Quando invece si affrontano i problemi dei lavoratori mi sembra che tutto ciò non avvenga; se si propongono dei tagli nei confronti degli operai, dei pensionati, degli handicappati, non accade niente. Appena si parla delle casse di previdenza dei professionisti la discussione invece viene avviata e il Governo viene incontro alle varie esigenze trovando una soluzione anche in termini immediati; vengono superate tutte le norme regolamentari ostative. Per problemi come quelli che ho ricordato invece non c'è una soluzione.

Non riesco a capire la senatrice Pellegatti quando afferma che nonostante si sia fatto un passo indietro è disposta a votare a favore. La nostra parte politica, dal momento che è stato fatto un passo indietro, preferisce astenersi. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista)*.

PRESIDENTE. Certamente lei ha il diritto di intervenire liberamente; le assicuro però che non è stata superata alcuna norma regolamentare, senatore Crocetta.

SPOSETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPOSETTI. Rispetto alle osservazioni che sono state avanzate in merito all'emendamento 6.2023, il ministro Casseese ha modificato il proprio orientamento, chiedendo al relatore di fare altrettanto.

Mi pare di aver compreso che le correzioni che sono state apportate abbiano un senso se l'emendamento 6.2023 viene collegato direttamente all'emendamento del Governo.

Pertanto chiederei di poter trasformare l'emendamento citato in subemendamento a quello proposto dal Governo, in modo tale che il discorso risulti più completo e pregnante e soprattutto vincolante per l'azione successiva del Governo.

La ringrazio, signor Presidente, e mi rimetto alla sua decisione.

PRESIDENTE. Quanto lei sta chiedendo si può fare: se l'emendamento 6.2023 viene trasformato in un subemendamento all'emendamento del Governo, verrà votato prima di quest'ultimo. Chiedo al Governo se è d'accordo su questa soluzione.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Sono d'accordo.

ABIS, *relatore*. Anch'io, signor Presidente.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Vorrei osservare che l'emendamento 6.2023 tende ad aggiungere il comma 8-bis e si riferisce a tutte le disposizioni dell'articolo, non esclusivamente a quelle che vanno dal n. 1 al n. 3, come indicato invece nell'emendamento presentato dal Governo. Pertanto mi sembrerebbe più giusto mantenerlo nella collocazione originaria.

PRESIDENTE. Senatore Covi, lei ha formalmente ragione. La collocazione dell'emendamento, fermo restando naturalmente il suo significato e la sua approvazione nel testo letterale, sarà coordinata successivamente in base alla coerenza e alla successione delle norme.

Metto ai voti l'emendamento 6.2023, presentato dai senatori Pellegatti e Sposetti, da intendersi come subemendamento all'emendamento 6.2010.

È approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 6.2010, presentato dal Governo, comprensivo delle modificazioni proposte dal senatore Covi e recepite dal Ministro.

È approvato.

Gli emendamenti 6.8, 6.7, 6.2013, 6.2000, 6.2014, 6.2015, 6.2016, 6.2016a e 6.2017 risultano pertanto assorbiti.

Passiamo quindi all'emendamento 6.2004, sul quale mi sembra che il relatore, senatore Abis, abbia espresso parere contrario.

ABIS, *relatore*. No, mi sono rimesso al Governo, il quale a sua volta ha espresso parere favorevole.

PELLEGATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLEGATTI. Signor Presidente, l'emendamento dei senatori Carpenedo e Guzzetti affronta una questione reale, quella delle libere professioni che non hanno una copertura previdenziale. Vorrei però invitare a tener presente quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 27, laddove si istituisce un fondo presso la previdenza sociale a favore di quei lavoratori che non godono di una copertura previdenziale. Mi chiedo se non sia il caso di rinviare l'esame di questo emendamento, che rischia di sovrapporsi a quanto previsto dall'articolo 27, per affrontarlo nel momento in cui verranno in discussione quei commi dello stesso articolo 27.

PRESIDENTE. Di fronte a questa eccezione, che è di sostanza e di forma, di collocazione, chiedo il parere del relatore.

ABIS, *relatore*. Mi sembra che abbia ragione la collega Pellegatti.

CARPENEDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPENEDO. Non sono assolutamente d'accordo con tale interpretazione. Chiedo anzi che la questione venga risolta in questa sede. Evidentemente, quando arriveremo all'articolo 27 dovremo trarre le logiche conclusioni dalla decisione che assumeremo ora in ordine a questo emendamento. Ma non vedo il motivo per cui ritardare la soluzione del problema.

PRESIDENTE. È una questione che non può risolvere il Presidente, evidentemente, visto che il presentatore dell'emendamento insiste perchè sia votato ora. Ad ogni modo, senatore Carpenedo, l'articolo 27 dovrà pur sempre essere votato da questa Assemblea: cambia il momento e non certo la sede.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, in effetti si pone un problema di coordinamento tra l'articolo 27, nel quale vengono previste le contribuzioni, e l'articolo 6, nel quale viene prevista l'organizzazione.

La soluzione potrebbe essere la seguente: piuttosto che prevedere l'istituzione di una cassa nazionale di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive, non converrebbe prevedere la promozione di organizzazioni di previdenza? Così eviteremmo di legarci le mani ad una struttura e faremmo rientrare le nuove categorie nella delega, applicando così a loro gli stessi principi contenuti nella delega. Penso che il senatore Carpenedo possa essere d'accordo su questa proposta, che renderebbe la norma maggiormente neutrale e forse, se il Ministro del lavoro è d'accordo, più facilmente inseribile all'interno dell'articolo 6, salvo poi prevedere il necessario coordinamento con l'articolo 27.

CARPENEDO. Accolgo il suggerimento del Governo di sostituire, all'emendamento 6.2004, le parole: «una cassa nazionale» con l'altra «organizzazioni».

PELLEGATTI. Anch'io sono d'accordo su questa soluzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2004, presentato dai senatori Carpenedo e Guzzetti, nel testo comprendente le modificazioni proposte dal Governo e accolte dai presentatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2019, presentato dal Governo.

È approvato.

Il Governo aveva invitato i presentatori dell'emendamento 6.2022 a trasformarlo in un ordine del giorno.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.*
Signor Presidente, considerata la natura tecnica degli emendamenti 6.2022 e 6.2002, che riguardano i termini, vorrei manifestare un orientamento favorevole.

PRESIDENTE. Non ne chiede più quindi la trasformazione in ordine del giorno, signor Ministro?

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* No.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2022, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 6.2002, presentato dai relatori, risulta assorbito.

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, vorrei svolgere un'osservazione sugli emendamenti 6.2020 e 6.2021, che sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di copertura finanziaria. Ma poichè ritengo che la norma contenuta nel comma 6 sia illegittima, chiedo di poter esprimere la mia valutazione, sulla quale richiamo l'attenzione dei Ministri.

Di questi emendamenti è stato considerato, dicevo, solo l'aspetto economico e non quello giuridico. Gli emendamenti 6.2020 e 6.2021 erano volti a correggere una norma che susciterà, se resterà l'attuale formulazione, l'entusiasmo degli avvocati, perchè chiunque, trovandosi nelle condizioni adatte, farebbe una causa contro una disposizione, quella dell'articolo 6, che viola contemporaneamente tre principi (colgo l'occasione della presenza di due Ministri giuristi, specialisti in materia, per sottolinearlo con vigore): il principio della intangibilità della retribuzione, il principio della parità di trattamento e quello dell'autonomia sindacale. Non mi sembra che con un tratto di penna del legislatore si possa stabilire che a una categoria non si applicano non si capisce se anche i trattamenti di cui già gode - il che sarebbe particolarmente grave - o quelli che interverranno successivamente,

previsti anche da un contratto collettivo, sul quale il legislatore interverrebbe disponendo che esso non si applica a un determinato gruppo di lavoratori. A me sembra un'enormità. Io stesso farei volentieri una causa se non mi dispiacesse andare contro il legislatore, nel momento stesso in cui ho fatto parte dell'Assemblea legislativa che ha approvato la norma in questione.

Ritengo quindi che la seconda parte dell'articolo 6 dovrebbe essere soppressa, e spero di trovare su questo punto d'accordo sia il ministro Cassese, sia il ministro Giugni.

PRESIDENTE. Senatore Smuraglia, lei ha esposto le ragioni giuridiche a sostegno della sua tesi, ma restano le ragioni relative all'aspetto finanziario che non consentono di mettere in discussione gli emendamenti 6.2020 e 6.2021.

Metto ai voti l'emendamento 6.2007, presentato dal senatore Pagliarini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2024, presentato dai senatori Guglieri e Painsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2030, presentato dal senatore Scognamiglio Pasini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2008, identico agli emendamenti 6.2009, 6.2026 e 6.2027.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 6.2008, identico agli emendamenti 6.2009, 6.2026 e 6.2027, e a nome del Gruppo MSI-DN dichiaro il nostro voto favorevole.

PAGLIARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARINI. Signor Presidente, dichiaro che anche la Lega Nord voterà a favore di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2008, presentato dal senatore Ricci e al quale il senatore Turini ha aggiunto la propria firma,

identico agli emendamenti 6.2009, presentato dal senatore Compagna, 6.2026, presentato dal senatore Tani e da altri senatori, e 6.2027, presentato dal senatore Giorgi.

Non è approvato.

RASTRELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2025, presentato dal senatore Pavan.

È approvato.

Passiamo all'ordine del giorno n. 21. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

ABIS, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, insiste per la votazione?

SAPORITO. No.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

*(Finanziamento dell'istruzione universitaria e autonomia universitaria.
Disposizioni sulle istituzioni e sugli enti di ricerca)*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse

nazionale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relative al personale delle università, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relativi a *standard* dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

4. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

5. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 4 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

6. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera a). La quota di riequilibrio è determinata in misura pari al 5 per cento del totale.

7. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi *standard* di produzione tra le diverse aree disciplinari.

8. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e norme vigenti in materia di concorsi, sono attribuite alle università di

appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

9. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università 1991-1993, dai posti di ruolo di personale non docente in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali, a tale data, siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso, nonché dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993.

10. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 9.

11. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'anno accademico 1994-1995, la tassa di iscrizione è stabilita in lire 300.000 ed aumentata periodicamente sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La tipologia e l'importo dei contributi sono definiti dalle singole università secondo i rispettivi ordinamenti.

13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, è istituita a carico degli studenti iscritti nelle università aventi sede nella regione, la tassa regionale per il diritto allo studio, quale tributo proprio delle regioni, che ne individuano i criteri di applicazione e ne determinano annualmente l'importo in misura non inferiore al 50 per cento della tassa di iscrizione, per le funzioni di sostegno agli studenti universitari. Almeno metà del gettito è destinato ai servizi individuali di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. Sono abolite le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

14. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995, sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, nonché dalla tassa regionale per il diritto allo studio, tutti gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. Le università e le regioni possono concedere l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi di propria pertinenza sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare.

15. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della

Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

16. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

17. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

18. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi i concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

19. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali.

20. I vincitori dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di I fascia indetti con decreto ministeriale del 16 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46-bis del 12 giugno 1992, modificato ed integrato con decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 28 agosto 1992, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.1

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, PARISI Vittorio

Al comma 1, nell'alinea, sostituire la parola: «tre» con l'altra: «quattro».

7.2000

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e per la ricerca scientifica».

7.2001

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) fondo per la ricerca scientifica e per le grandi attrezzature scientifiche».

7.2002

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «finanziamento» inserire le seguenti: «dell'edilizia universitaria e».

7.2003

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) fondo per il riequilibrio tra le diverse sedi universitarie».

7.2004

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Al comma 2, dopo la parola: «università», inserire le seguenti: «le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente».

7.2016

DE ROSA, SAPORITO, MAZZOLA, MANZINI,
ZECCHINO, ROBOL, DI STEFANO, COVIELLO

Al comma 2, dopo la parola: «università», inserire le seguenti: «le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente».

7.2027

COMPAGNA

Al comma 2, dopo le parole: «delle università» inserire le seguenti: «le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente.».

7.2035

MANIERI, COVATTA, GIORGI, SCHEDA, RUSSO Giuseppe

Al comma 2, dopo la parola: «università», inserire le seguenti: «le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente.».

7.2042

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PAGANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «Nel», con l'altra: «Al» e dopo la parola: «fondo» inserire le seguenti: «di cui al comma 1, lettera a).».

7.2005

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «comprese» fino a: «e una quota di riequilibrio», con le altre «attribuite le disponibilità finanziarie».

7.2006

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e una quota di riequilibrio» fino alla fine del comma;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui al comma 1, lettera c-bis), per il riequilibrio tra le diverse sedi universitarie, è ripartito sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relativi a *standard* dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali».

7.2007

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle

disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale».

7.2017

DE ROSA, ZECCHINO, SAPORITO, MAZZOLA,
MANZINI, COVIELLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale».

7.2026

COMPAGNA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale».

7.2043

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PA-
GANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il fondo per la ricerca scientifica e le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale».

7.2041

LORENZI, ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 4, dopo la parola: «universitaria» inserire le seguenti: «di cui al comma 1, lettera c)».

7.2008

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Una quota dei fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, nel limite massimo del 5 per cento, è destinata alla costruzione, manutenzione e gestione degli impianti sportivi ed allo svolgimento delle attività sportive nazionali e internazionali.».

7.2044

SCHEDA, GIORGI, FORTE, STRUFFI, SCEVA-
ROLLI, RUSSO Giuseppe

Al comma 5, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le altre: «commi 3, 3-bis e 4».

7.2009

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a)» inserire le seguenti: «. Con decorrenza dal 1995».

7.2045

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PAGANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

7.2018

DE ROSA, ZECCHINO, SAPORITO, MAZZOLA, MANZINI, ROBOL, DI STEFANO

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

7.2025

COMPAGNA

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

7.2036

MANIERI, COVATTA, GIORGI, SCHEDA, RUSSO Giuseppe

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

7.2046

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PAGANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «la quota base» con le altre: «il fondo per il finanziamento ordinario».

Sostituire la parola: «ridotta» con l'altra: «ridotto» e sostituire le parole: «la quota di» con le altre: «quello per il»;

infine sostituire le parole: «sarà aumentata» con le altre: «sarà aumentato» e le parole (al secondo periodo): «La quota di» con le altre: «Il fondo per il».

7.2011

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «tra» con l'altra: «nelle».

7.2019

DE ROSA, ZECCHINO, SAPORITO, MAZZOLA,
MANZINI, ROBOL, DI STEFANO, COVIELLO

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «tra» con l'altra: «nelle».

7.2024

COMPAGNA

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «tra» con l'altra: «nelle».

7.2037

MANIERI, COVATTA, GIORGI, SCHEDA, RUSSO
Giuseppe

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «tra» con l'altra: «nelle».

7.2047

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PA-
GANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 8.

7.14

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, PARISI Vittorio

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. I posti di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppressi. Il personale già inquadrato ai sensi del predetto articolo assume, a domanda, le funzioni e lo stato giuridico ed economico del ricercatore confermato, a condizione che possa esibire una certificazione della struttura di appartenenza - cattedra o istituto o facoltà - attestante l'avvenuto esercizio, almeno triennale, con giudizio positivo di attività scientifica o didattica integrativa svolta con il possesso del prescritto titolo di laurea».

7.2030

RASTRELLI, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOC-
CHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MIS-
SERVILLE, MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA,
TURINI, VISIBELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. I posti di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppressi. Il personale già inquadrato ai sensi del predetto articolo assume, a domanda, le funzioni e lo stato giuridico del ricercatore confermato, a condizione che possa esibire una certificazione della struttura di appartenenza - cattedra o istituto o facoltà - attestante l'avvenuto esercizio, almeno triennale, con giudizio positivo di attività scientifica o didattica integrativa svolte con il possesso del prescritto titolo di laurea».

7.2048

TANI, DI STEFANO, INNOCENTI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'organico di ateneo è costituito dai posti già assegnati di personale di ruolo, docente, ricercatore e non docente, dai posti recati in aumento nel piano di sviluppo delle università 1991-1993, nonché dai posti per la cui copertura siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso alla data del 1° novembre 1993. I ruoli nazionali del personale docente, ricercatore e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei».

7.2049

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, PARISI Vittorio

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, e da quelli recati in aumento dal piano di sviluppo delle università 1991-1993; nonché dai posti di ruolo di personale non docente in servizio alla data del 31 ottobre 1993, ivi compresi quelli per i quali, a tale data, siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso, dai posti previsti dal piano di sviluppo 1986-1990 per i quali non siano stati ancora banditi i concorsi, ed altresì dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993».

7.2020

DE ROSA, ZECCHINO, SAPORITO, MAZZOLA,
MANZINI, ROBOL, DI STEFANO, COVIELLO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, e da quelli recati in aumento dal piano di sviluppo delle università 1991-1993; nonché dai posti di ruolo di personale non docente in servizio alla data del 31 ottobre 1993, ivi compresi quelli per i quali, a tale data, siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso, dai posti previsti dal piano di sviluppo 1986-1990 per i quali non siano stati banditi i concorsi, ed

altresì dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993».

7.2023

COMPAGNA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, e da quelli recati in aumento dal piano di sviluppo delle università 1991-1993; nonchè dai posti di ruolo di personale non docente alla data del 31 ottobre 1993, ivi compresi quelli per i quali, a tale data, siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso, dai posti previsti dal piano di sviluppo 1986-1990 per i quali non siano stati ancora banditi i concorsi, ed altresì dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993».

7.2038

MANIERI, COVATTA, GIORGI, SCHEDA, RUSSO
Giuseppe

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, e da quelli recati in aumento dal piano di sviluppo delle università 1991-1993; nonchè dai posti di ruolo di personale non docente alla data del 31 ottobre 1993, ivi compresi quelli per i quali, a tale data, siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso, dai posti previsti dal piano di sviluppo 1986-1990 per i quali non siano stati ancora banditi i concorsi, ed altresì dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993».

7.2050

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PA-
GANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente già assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonchè del 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le università assumono, compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente loro assegnati, personale docente, ricercatore e non docente fino al completamento degli organici».

7.2029

CARPENEDO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «e, per le università nelle quali il rapporto tra personale non docente e studenti è inferiore alla media nazionale, dal 50 per cento dei posti comunque assegnati e risultanti scoperti alla data del 31 agosto 1993».

7.2031

GIANOTTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I ruoli nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei».

7.2021

DE ROSA, ZECCHINO, SAPORITO, MAZZOLA,
MANZINI, ROBOL, DI STEFANO, COVIELLO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I ruoli nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei».

7.2022

COMPAGNA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I ruoli nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei».

7.2051

IL GOVERNO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980 che rivestiva la qualifica di direttore amministrativo di 1ª classe ad esaurimento od equiparate, è inquadrato nella qualifica di dirigente ai sensi e per gli effetti della legge 23 ottobre 1993, n. 421, nonché del decreto legislativo n. 29 del 1993».

7.2028

COMPAGNA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento dei professori associati ad altra facoltà non è più subordinato all'assenso della facoltà di appartenenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31

luglio 1980, n. 382, e in analogia a quanto già previsto per i professori ordinari all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382».

7.2014

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I professori stabilizzati, che non abbiano un rapporto di ruolo con altra pubblica amministrazione, e che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare a svolgere, a domanda, le proprie funzioni presso la facoltà di appartenenza. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli stessi possono essere utilizzati anche in corsi di insegnamento differenti fino alla copertura del posto con vincitori di concorso.».

7.2040

RICEVUTO, MANIERI

Sopprimere il comma 12.

7.22

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, PARISI Vittorio

Al comma 12, aggiungere il seguente periodo: «L'ammontare complessivo dei contributi a carico del singolo studente non dovrà comunque superare il 20 per cento della tassa d'iscrizione».

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

7.2052

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, PARISI Vittorio

Al comma 12, sostituire le parole: «lire 300.000» con le altre: «lire 150.000».

7.2068

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, PARISI Vittorio

Al comma 12, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per tutte le sedi universitarie decentrate, con particolare riferimento alle sedi a convenzione "costo zero", le tasse di iscrizione e i contributi devono intendersi a favore di detti nuovi insediamenti universitari, a copertura

totale o parziale delle spese di servizio suppletive che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino a carico degli enti locali».

7.21

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Al comma 12, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La tassa d'iscrizione è ridotta di un terzo per gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi residenza in province prive di sedi universitarie».

7.2056

LORENZI, ROSCIA, PAGLIARINI

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente dopo l'articolo 33, introdurre il seguente:

«Art. 33-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che, escluso il valore della prima casa di residenza, risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

7.2053

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, PARISI Vittorio

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: «aventi sede» fino a: «delle regioni» con le altre: «la tassa per il diritto allo studio, quale tributo proprio delle università».

7.2054

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PAGANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore al 50 per cento» con le altre: «non superiore al 20 per cento».

7.2057

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, PARISI Vittorio

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore al 50 per cento» con le altre: «non superiore al 50 per cento».

7.2058

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, PARISI Vittorio

Al comma 13, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «A tal fine la collaborazione tra università e regioni, di cui alla predetta legge n. 390 del 1991, può concretarsi in accordi di programma per i servizi di mensa ed alloggio agli studenti, sulla cui base le università corrispondono alle regioni le relative somme».

7.2069

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PAGANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: «Sono abolite» con le altre: «Sono mantenuti sino al 1994».

7.2055

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PAGANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Al comma 14, secondo periodo, dopo la parola: «studenti», inserire le seguenti: «residenti nella regione».

7.2015

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e della legge 11 febbraio 1992, n. 147, in materia di prestiti d'onore.».

7.2059

IL GOVERNO

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: «alla Conferenza permanente dei rettori» con le altre: «al Consiglio nazionale universitario».

7.2060

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, PARISI Vittorio

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le università assumono, compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente loro assegnati, personale docente, ricercatore e non docente, fino al completamento degli organici di cui al comma 9. Per l'anno 1994 sono consentite le assunzioni a copertura dei posti di personale docente, ricercatore e non docente comunque assegnati alle università di nuova istituzione ovvero gemmate dai mega-atenei».

7.2065

DE ROSA, SAPORITO, MANZINI, ZECCHINO,
ROBOL, DI STEFANO, COVIELLO

All'emendamento 7.2039, sopprimere le parole: «in un unico ente denominato Istituto nazionale di astronomia e astrofisica».

7.2039/1

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici in un unico ente denominato Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati tuttora vacanti».

7.2039

MANIERI, COVATTA, GIORGI, SCHEDA, RUSSO
Giuseppe

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo del personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali, a tale data, siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della

riorganizzazione degli Osservatori astronomici in un unico ente denominato Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica, l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati e dai posti assegnati tuttora vacanti».

7.2060a

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PAGANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. I posti che si rendono disponibili nelle dotazioni organiche dei singoli atenei, a seguito delle modifiche, e con i vincoli di spesa di cui all'articolo 7, comma 10, possono essere immediatamente coperti mediante concorsi, da bandire ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1987, ovvero con altre modalità definite per legge.

17-ter. Le amministrazioni universitarie dovranno garantire il ricorso a procedure di mobilità per una quota pari al 10 per cento di posti disponibili per nuove assunzioni, ai sensi del comma 17-bis».

7.2070

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, PARISI Vittorio

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. La rideterminazione dei posti da coprire per l'ENEA avrà luogo entro il 31 marzo 1994 con decreto interministeriale emanato di concerto tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per la funzione pubblica».

7.2033

PUTIGNANO, PISCHEDDA

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. La rideterminazione dei posti da coprire per l'ENEA avrà luogo entro il 31 marzo 1994 con decreto interministeriale emanato di concerto tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per la funzione pubblica».

7.2063

TANI, SAPORITO, INNOCENTI, DI STEFANO, COVIELLO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. La rideterminazione dei posti da coprire per l'ENEA viene disposta entro il 31 marzo 1994 con decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e parere dei Ministri per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

7.2061

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PAGANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Le università, gli osservatori astronomici, le istituzioni e gli enti di ricerca possono assumere, compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente loro assegnati, personale docente e di ricerca e personale tecnico e amministrativo».

7.2062

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PAGANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Per il triennio 1994-1996 le università e le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno».

7.2032

MANIERI

Al comma 19, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1-ter del contratto collettivo di lavoro dell'ENEA approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 1991».

7.2034

PUTIGNANO, PISCHEDDA

Al comma 19, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1-ter del contratto collettivo di lavoro dell'ENEA approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 1991».

7.2064

TANI, SAPORITO, INNOCENTI, DI STEFANO, COVIELLO

Al comma 19, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ed i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1-ter del contratto collettivo di lavoro dell'ENEA approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 1991».

7.2066

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PAGANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Al comma 19, secondo periodo, decimo rigo dopo la parola: «presso», inserire le seguenti: «le università» e dopo la parola: «istituzioni» inserire la seguente: «nazionali».

7.2067

DE ROSA, SAPORITO, MANZINI, ZECCHINO,
ROBOL, DI STEFANO

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOPEZ. Signor Presidente, gli emendamenti 7.1, 7.14, 7.2049, 7.22, 7.2052, 7.2068, 7.2053, 7.2057, 7.2058, 7.2060 e 7.2070 si danno per illustrati.

* LORENZI. Signor Presidente, vorrei illustrare innanzitutto la serie di emendamenti presentati dal mio Gruppo che si riferiscono ad una voce molto importante di questo articolo. Infatti, forse per la prima volta, potremmo determinare una svolta per quanto riguarda il riequilibrio dei fondi destinati alle sedi universitarie.

In realtà, già in Commissione è stato accettato un emendamento al comma 6 che recita: «La quota di riequilibrio è determinata in misura pari al 5 per cento del totale». Ebbene, noi proponiamo di aggiungere un quarto punto, in relazione alle voci degli stanziamenti per le università, tendente proprio a riequilibrare le risorse tra le diverse sedi universitarie.

Colleghi, chiedo la vostra attenzione perchè credo sia importante prendere atto che abbiamo l'opportunità, in questa occasione, di dirottare risorse finanziarie che permettano il decollo di tutti quei decentramenti universitari sorti proprio per superare l'affollamento dei mega-atenei. Ci rendiamo anche conto che l'università è un servizio irrinunciabile e che ogni provincia dovrebbe averne una; ma assolutamente non è così. Di conseguenza, con questa serie di emendamenti proponiamo di procedere - come è stato accettato anche dal Governo - verso una fase di riequilibrio che dovrebbe progredire nel corso degli anni, riducendo la quota base ed aumentando quella di riequilibrio. Quindi, questo discorso tende assolutamente verso il decentramento.

Un'altra proposta di questo tipo, già avanzata in Commissione ed in parte accettata dal Governo, è quella contenuta nell'emendamento 7.21, secondo il quale almeno l'ammontare delle tasse universitarie degli studenti che frequentano le sedi decentrate deve essere destinato direttamente a tali sedi. È chiaro che se noi aggiungessimo alla quota di riequilibrio anche questa cifra, comunque molto modesta, in favore delle sedi decentrate (che in questo momento sopravvivono solo grazie ai contributi degli enti locali), favoriremmo veramente il decollo e la crescita delle stesse. D'altra parte, tali sedi sono nate a convenzione «costo zero» e quindi sono tutte a carico degli enti locali. Il ministro dell'università e della ricerca scientifica Colombo ha riconosciuto che questo decentramento a «costo zero» non può proseguire in eterno: è nato in un certo modo, in fase sperimentale e salvo verifica, per permettere il potenziamento della sede decentrata e la sua trasformazione in ateneo autonomo ovvero l'eventuale riscontro del fallimento dell'iniziativa.

Il terzo punto che voglio trattare riguarda il subemendamento 7.2039/1. Esso si riferisce ad un emendamento che consente agli Osservatori astronomici di non ridurre il personale e nel quale si fa menzione dell'Istituto nazionale di astronomia e astrofisica, ancora non costituito. Noi ci permettiamo di rilevare che possiamo benissimo andare incontro alle esigenze del personale, ma che non bisogna tirare in ballo proposte di legge ancora non attentamente vagliate. Quindi, proponiamo di sopprimere le parole: «in un unico ente denominato Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica».

A questo riguardo, tuttavia, devo sottolineare un piccolo particolare. Gli Osservatori astronomici sono stati riorganizzati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982; tale riorganizzazione adesso dovrebbe essere messa nuovamente in discussione. A mio avviso, a distanza di così poco tempo, si dovrebbe affrontare un discorso molto attento e scrupoloso per evitare di commettere eventualmente altri errori, anche perchè per molti anni si era accettato di far «scivolare» gli Osservatori astronomici nell'università e poi era stata operata una modifica con questo decreto del Presidente della Repubblica che ha creato comunque una situazione che, se non è tutta universitaria, non è ancora fuori dell'università.

Quindi noi saremmo favorevoli all'emendamento 7.2039, ma preghiamo di prendere in considerazione l'opportunità di non parlare, per il momento, di Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica.

Vorrei ancora dire una parola per quanto riguarda le tasse universitarie. Noi riconosciamo che esse sono importanti, perchè chiaramente le università hanno delle esigenze che devono essere affrontate in questo modo; però, proprio per favorire il decentramento universitario, proprio per dare la possibilità, a livello di incentivo, di giungere ad una presenza universitaria in tutte le nostre province, proponiamo, con l'emendamento 7.2056, che le tasse universitarie vengano drasticamente ridotte per gli studenti residenti in province prive di sedi universitarie: e sottolineo che non parlo di atenei, ma di sedi universitarie. Questo dovrebbe rappresentare indubbiamente un grosso incentivo per realizzare una copertura universitaria in tutto il territorio del paese.

Concludo facendo presente che in Italia abbiamo dei grossi problemi nel campo dell'istruzione universitaria. Abbiamo moltissimi abbandoni, molto superiori a quelli della media CEE; abbiamo anche delle congestioni universitarie nelle grosse città e non possiamo pensare di continuare a favorire tali congestioni, che sono quelle che producono il maggior numero di abbandoni. Dobbiamo prendere atto che forse la soluzione può essere rappresentata da realtà universitarie di tipo diverso, più piccole. Faccio un esempio che è veramente significativo: quello della città universitaria di Urbino, che ha un vero *campus* universitario; si tratta di una cittadina di 20.000 abitanti con 10.000 studenti universitari, che rappresenta senz'altro un fiore all'occhiello, quasi unico, del nostro paese. Ma ci sono tante altre realtà universitarie dove gli studenti studiano meglio, dove arrivano più facilmente alla conclusione degli studi: mi riferisco a città come Padova, Siena, Perugia, Camerino e via dicendo; non che nelle grosse città non si studi lo stesso, però effettivamente queste città universitarie

si presentano in un modo molto più bello, molto più gradevole per lo studente che vuole coronare la sua carriera universitaria.

SAPORITO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 7.2016, 7.2017, 7.2018, 7.2019, 7.2020, 7.2021, 7.2065, 7.2063, 7.2064 e 7.2067.

COMPAGNA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 7.2027, 7.2026, 7.2025, 7.2024, 7.2023, 7.2022 e 7.2028.

MANIERI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 7.2035, 7.2036, 7.2037, 7.2038 7.2039 e 7.2032.

* ALBERICI. Signor Presidente, il nostro Gruppo ha presentato gli emendamenti 7.2042, 7.2043, 7.2045, 7.2046, 7.2047, 7.2050, 7.2054, 7.2069, 7.2055, 7.2060a, 7.2061, 7.2062 e 7.2066, ma intervengo molto brevemente per illustrare quelli che sono più significativi e che attengono a due aspetti fondamentali del provvedimento di cui stiamo discutendo.

Il primo riguarda le condizioni attraverso le quali è possibile realizzare l'obiettivo più importante che si propone il provvedimento collegato, cioè l'autonomia universitaria; in altre parole, esso riguarda la necessità che all'università sia data la possibilità, una volta definiti gli organici di ateneo, di esercitare effettivamente un'autonomia nella gestione del personale, avendo però a disposizione le risorse di personale docente e non docente che sono necessarie perchè l'autonomia sia di fatto una nuova condizione di vita delle università e non semplicemente la gestione di uno stato di difficoltà che dal centro viene trasferito nelle singole sedi.

Questa è la ragione per cui abbiamo presentato l'emendamento 7.2050 sull'organico di ateneo, che sottolinea l'importanza di mettere a disposizione delle università il personale (elemento positivo), ma che sottolinea anche la necessità di impedire che con questo processo si faccia una confusione fra i posti coperti da personale attualmente in servizio e i posti degli organici che potranno essere anche negli anni futuri attivati sulla base delle disposizioni a carattere finanziario che le leggi finanziarie e i provvedimenti di bilancio vorranno mettere a disposizione. Questo è il primo punto sul quale richiamo l'attenzione dell'Aula, anche perchè un provvedimento diverso renderebbe estremamente difficile e complicata la vita dell'università, in modo particolare per ciò che riguarda il personale non docente, che negli ultimi nove anni ha avuto una vicenda piuttosto complessa e la cui attribuzione alle sedi universitarie ha subito gran ritardo, facendo sì che oggi certi atenei - penso, ad esempio, ad alcune sedi universitarie di Milano - rischiano fortemente per la mancanza di personale di laboratorio e di personale tecnico.

Il secondo punto sul quale voglio richiamare l'attenzione riguarda gli aspetti del provvedimento che si riferiscono al personale degli enti di ricerca. In questo provvedimento, in cui si parla di autonomie e di condizioni dell'autonomia, non si fa riferimento mai al personale degli enti di ricerca. Durante i lavori della Commissione istruzione e poi

della Commissione bilancio abbiamo introdotto tale riferimento. Credo però indispensabile far passare nel dibattito in Aula la norma relativa agli Osservatori astronomici per ciò che riguarda il mantenimento in essere delle condizioni necessarie per l'utilizzo del personale alle dipendenze di questi enti, anche perchè gli Osservatori astronomici sono di fatto, dal punto di vista del personale, all'interno della gestione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ma, non essendo mai menzionati in questo provvedimento, si potrebbe determinare una situazione di contenzioso costante anche con la Corte dei conti, come è già avvenuto in passato.

La terza e ultima questione, anche questa importante, riguarda la contribuzione studentesca. Non c'è dubbio che le università italiane hanno bisogno, nell'ambito di un nuovo tipo di qualificazione della loro attività, di una contribuzione che dia una valorizzazione nuova anche al rapporto tra contribuzione degli studenti e qualità del servizio. Questa è una volontà politica, più che un dato di fatto che adesso possa essere già verificabile.

Da questo punto di vista, quel che riteniamo non possa essere approvato della proposta contenuta nel provvedimento collegato riguarda in particolare un aspetto. Tutte le tasse universitarie sono ricondotte in esso all'università e ciò è positivo, per cui ci siamo dichiarati d'accordo. Altra cosa è invece prevedere il tipo di finalizzazione di queste contribuzioni studentesche, perchè non ci pare affatto garantito dal modo in cui sono state ripartite le fasce di contribuzione degli studenti il rapporto fra nuova contribuzione e qualità dei servizi forniti dalle sedi universitarie.

È un punto estremamente importante, perchè non possiamo aumentare la contribuzione studentesca se non c'è in contemporanea una garanzia di modifica della qualità. Proponiamo quindi che venga abolito il nuovo tributo, cioè la tassa regionale per il diritto allo studio. Le regioni consultate su tale materia molto precisamente hanno detto che vogliono la potestà impositiva e quindi una riforma che dia loro una capacità nuova dal punto di vista impositivo. Non vogliono tributi aggiuntivi o tasse accessorie, che mi pare siano in una logica profondamente negativa rispetto al principio vero di autonomia, responsabilità e valorizzazione delle funzioni regionali.

Proponiamo dunque non l'abolizione di questo tipo di contribuzione studentesca, ma la sua attribuzione alle università e, sulla base di accordi di programma fra università e regioni, la possibilità che le regioni possano anche avvalersi di contribuzioni provenienti dalle università ai fini della realizzazione del diritto allo studio. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

SCHEDA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che ho presentato all'articolo 7.

RASTRELLI. Anch'io, signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.2030.

SAPORITO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 7.2048 e lo do per illustrato.

CARPENEDO. Signor Presidente, anch'io do per illustrato l'emendamento 7.2029.

GIANOTTI. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 7.2031, che persegue un effetto perequativo e tende a non penalizzare ulteriormente gli atenei il cui personale è sotto organico.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati dal Governo.

RICEVUTO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.2040.

PUTIGNANO. Signor Presidente, anch'io do per illustrati gli emendamenti da me presentati all'articolo 7.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in conformità a quanto già ricordato in sede di esame degli emendamenti presentati all'articolo 1, visto il parere della 5ª Commissione permanente, dichiaro inammissibili gli emendamenti 7.2030, 7.2048, 7.2049, 7.2020, 7.2023, 7.2038, 7.2050, 7.2031, 7.2028, 7.2068, 7.2056, 7.2057, 7.2058, 7.2065, 7.2034, 7.2064, 7.2066, 7.2067 e 7.22.

Onorevoli colleghi, si tratta di molti emendamenti. Quindi, dispongo che dalla seduta di oggi pomeriggio venga comunicato il più presto possibile l'elenco degli emendamenti ritenuti inammissibili dalla 5ª Commissione permanente e conseguentemente dalla Presidenza.

* ALBERICI. Signor Presidente, ritengo che ciò sia opportuno anche per consentire a chi procederà all'illustrazione degli emendamenti di pronunciarsi in merito alla dichiarazione di inammissibilità.

PRESIDENTE. Senatrice Alberici, certamente questo metodo è utile per i presentatori degli emendamenti eventualmente dichiarati inammissibili.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, dichiaro che sono contrario agli emendamenti 7.1, 7.2000, 7.2001, 7.2002, 7.2003 e 7.2004.

Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento 7.2016, identico agli emendamenti 7.2027, 7.2035 e 7.2042.

Sono contrario agli emendamenti 7.2005, 7.2006 e 7.2007.

Sono favorevole all'emendamento 7.2017, identico agli emendamenti 7.2026 e 7.2043.

Sono contrario agli emendamenti 7.2041, 7.2008, 7.2044, 7.2009 e 7.2045.

Sono favorevole all'emendamento 7.2018, identico agli emendamenti 7.2025, 7.2036 e 7.2046.

Sono contrario all'emendamento 7.2011.

Sono favorevole all'emendamento 7.2019, identico agli emendamenti 7.2024, 7.2037 e 7.2047.

Sono contrario all'emendamento 7.14.

Sono favorevole all'emendamento 7.2029.

Mi rimetto al Governo relativamente all'emendamento 7.2021, identico agli emendamenti 7.2022 e 7.2051.

Sono contrario all'emendamento 7.2014 e favorevole all'emendamento 7.2040.

Sono contrario agli emendamenti 7.2052, 7.21 e 7.2053.

Sono favorevole all'emendamento 7.2054, mentre mi rimetto al Governo sull'emendamento 7.2069.

Sono contrario agli emendamenti 7.2055 e 7.2015.

Sono favorevole all'emendamento 7.2059 e contrario agli emendamenti 7.2060 e 7.2039/1.

Sono favorevole all'emendamento 7.2039, identico all'emendamento 7.2060a.

Sono contrario agli emendamenti 7.2070, 7.2033 e 7.2063.

Mi rimetto al Governo sugli emendamenti 7.2061, 7.2062 e 7.2032.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Sono contrario agli emendamenti 7.1, 7.2000, 7.2001, 7.2002, 7.2003 e 7.2004.

Sono favorevole all'emendamento 7.2016, identico agli emendamenti 7.2027, 7.2035 e 7.2042.

Sono contrario agli emendamenti 7.2005, 7.2006 e 7.2007.

Sono favorevole all'emendamento 7.2017, identico agli emendamenti 7.2026 e 7.2043.

Sono contrario agli emendamenti 7.2041, 7.2008, 7.2044, 7.2009 e 7.2045.

Sono favorevole all'emendamento 7.2018, identico agli emendamenti 7.2025, 7.2036 e 7.2046.

Sono contrario all'emendamento 7.2011 e favorevole all'emendamento 7.2019, identico agli emendamenti 7.2024, 7.2037 e 7.2047.

Sono contrario all'emendamento 7.14 e favorevole all'emendamento 7.2029. Inoltre, sono favorevole all'emendamento 7.2021, identico agli emendamenti 7.2022 e 7.2051.

Sono contrario all'emendamento 7.2014, mentre sull'emendamento 7.2040 mi permetto di preannunciare la presentazione di un subemendamento che consenta di esprimere un parere favorevole.

Non mi è chiaro, signor Presidente, se l'emendamento 7.22 sia stato dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Sì.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.2052, 7.21, 7.2053 e 7.2054. L'emendamento 7.2069 appare superfluo nell'attuale formulazione e quindi invito i presentatori a ritirarlo.

Esprimo parere contrario, inoltre, sugli emendamenti 7.2055 e 7.2015, parere favorevole sull'emendamento 7.2059 ed ancora parere contrario sull'emendamento 7.2060. Il parere favorevole è sull'emenda-

mento 7.2039 e contrario sul subemendamento presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori. Analogamente favorevole è il parere sull'emendamento 7.2060a, mentre sono contrario agli emendamenti 7.2070, 7.2033, 7.2063 e 7.2061, salvo apportare a quest'ultimo una modifica che proporrò al momento di passare alla votazione. Sono contrario agli emendamenti 7.2062 e 7.2032.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

LOPEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, abbiamo proposto con questo emendamento la soppressione secca dell'articolo poichè, come già sostenuto nel corso del dibattito in Commissione bilancio, a noi sembra che esso affronti una questione, quella dell'autonomia universitaria, in una sede assolutamente impropria, vale a dire in un disegno di legge collegato alla legge finanziaria, peraltro nel momento in cui la Camera dei deputati sta da tempo lavorando nella VII Commissione all'elaborazione di un testo riguardante appunto l'attuazione dell'autonomia universitaria.

Quindi, la soppressione dell'articolo viene richiesta, in via di principio, per la difesa di un corretto rapporto tra Governo e Parlamento. L'articolo, infatti, introduce norme che nella sostanza vanificheranno il lavoro svolto dalla VII Commissione della Camera dei deputati.

Ma chiediamo la soppressione dell'articolo anche per eliminare alcune norme specifiche che renderanno l'autonomia universitaria uno strumento idoneo alla penetrazione nelle nostre università di interessi ben precisi e riferibili a centri di potere forti sul terreno economico del nostro paese.

C'è poi l'aspetto assolutamente odioso che riguarda le tasse universitarie, gli ulteriori balzelli e contributi che si chiederanno agli studenti delle nostre università e alle loro famiglie, ma su questo tema interverremo nel momento in cui si affronteranno gli emendamenti all'articolo specifico.

Alla luce di queste considerazioni, raccomando ai colleghi un'attenta valutazione delle conseguenze dell'eventuale approvazione di questo articolo ed invito ad approvare l'emendamento soppressivo che il Gruppo di Rifondazione comunista propone.

ROSCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola non tanto per svolgere una dichiarazione di voto, quanto per sottolineare che pur avendo preannunciato che non avremmo fatto ostruzionismo, poichè abbiamo proposto pochi emendamenti nostri, ragionevoli, accettabili da molti punti di vista, che non sono stati accolti immotivatamente ed incomprensibilmente, noi adesso potremmo decidere di mutare la nostra posizione. Ricordo che i nostri emendamenti

non presentano problemi di copertura e sono anzi improntati al massimo rigore, ma purtroppo trovano questo muro di gomma e vengono respinti inspiegabilmente.

Fatte queste osservazioni, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a constatare se la richiesta di verifica del numero legale è appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Comunico allora che da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata una richiesta di verifica del numero legale.

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta fino alle ore 12,35.

(La seduta, sospesa alle ore 11,35, è ripresa alle ore 12,35).

Presidenza del vice presidente GRANELLI

Sui termini di presentazione di subemendamenti al disegno di legge n. 1507

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il fascicolo degli emendamenti al disegno di legge finanziaria è stato stampato e distribuito.

Decorre da questo momento il termine per la presentazione dei subemendamenti, che dovranno pervenire entro le ore 19 della giornata di domani, venerdì 5 novembre.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1508

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2000.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, ricordo che questo è il primo di una serie di emendamenti che propongono, tra l'altro, l'inserimento di un quarto punto al comma I dell'articolo 7, finalizzato all'istituzione di un fondo per il riequilibrio tra le diverse sedi universitarie. Chiaramente, l'emendamento più importante è il successivo 7.2004, ma gli altri sono logicamente collegati per individuare al punto a) il fondo ordinario e spostare al punto b) i fondi per la ricerca scientifica ed al punto c) quelli per l'edilizia universitaria. In tal modo, al punto c-bis) si determinerebbe il fondo per il riequilibrio tra le diverse sedi universitarie, di cui al comma 6 dello stesso articolo (determinato in misura pari al 5 per cento del fondo ordinario).

Pertanto, questo emendamento non incide minimamente sulla spesa ed invito i colleghi ad approvarlo.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, le faccio presente che ovviamente, se viene respinto questo emendamento, sono preclusi gli altri di analoga materia.

Metto ai voti l'emendamento 7.2000, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2001, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2002, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2003, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.2004, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori, è precluso dalla votazione precedente.

Metto ai voti l'emendamento 7.2016, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.2027, presentato dal senatore Compagna, 7.2035, presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori, e 7.2042, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2005, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 7.2006 e 7.2007, presentati dal senatore Lorenzi e da altri senatori, sono preclusi dalle votazioni precedenti.

Metto ai voti l'emendamento 7.2017, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.2026, presentato dal senatore Compagna, e 7.2043, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 7.2041, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori, è assorbito dall'emendamento approvato precedentemente.

Metto ai voti l'emendamento 7.2008, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2044, presentato dal senatore Scheda e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.2009, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori, è precluso dalla reiezione dell'emendamento 7.2000.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2045.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERICI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente.

Volevo semplicemente spiegare che la decorrenza spostata di un anno rispetto a quella prevista nel testo era una proposta, a mio avviso, di coerenza rispetto all'impiegato legislativo, perchè solo dal prossimo anno accademico per le università entrerà in vigore a pieno regime la nuova normativa anche finanziaria: per esempio, il trasferimento delle tasse universitarie, il completamento di tutte le procedure necessarie alla gestione degli organici e all'utilizzo delle risorse. Siccome il fondo di riequilibrio (il 5 per cento sul fondo di funzionamento) riguarda l'insieme della spesa, compresa, ad esempio, quella per il personale che

viene decentrata alle università, e quindi una massa finanziaria molto consistente, credo sarebbe opportuno fare entrare in vigore l'operazione di utilizzo di questo 5 per cento quando la manovra complessiva per l'autonomia finanziaria delle università sarà completata. Questa è la ragione per la quale invito a valutare positivamente tale emendamento nonostante il parere che è stato espresso dal relatore e dal Governo.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.
Signor Presidente, volevo dare un chiarimento alla senatrice Alberici. Il problema era stato esaminato in Commissione ed i membri delle Commissioni bilancio ed affari costituzionali ricorderanno che la questione era stata considerata sotto il profilo dell'influenza che poteva avere sul bilancio per il 1994. È perciò un problema strettamente economico-contabile che ha spinto a considerare la possibilità di un'efficacia immediata e non rinviata al 1995.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, la Lega Nord voterà contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2045, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2018, identico agli emendamenti 7.2025, 7.2036 e 7.2046.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, l'emendamento in esame in pratica sopprime l'ultimo periodo del comma 6, che recita: «La quota di riequilibrio è determinata in misura pari al 5 per cento del totale». Quindi non si definisce al 5 per cento la quota da destinare al riequilibrio, sopprimendo l'emendamento già approvato in sede di Commissioni riunite.

Siamo assolutamente contrari a questo tipo di discorso, perchè tutta la nostra impostazione è stata quella di sottolineare la necessità di individuare una quota sostanziale per il problema del riequilibrio tra le sedi universitarie e quindi in maniera assoluta voteremo contro.

ABIS, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, vorrei invitare i colleghi ed il Governo ad un momento di riflessione, perchè eliminare l'ultimo periodo del comma 6 significa togliere una quota di riequilibrio indispensabile e necessaria soprattutto in una fase nella quale è stata concessa complessivamente l'autonomia a tutti. Alcune università devono avere qualcosa in più dall'esterno, perchè non sono in condizione di fare un certo tipo di gestione per il territorio che servono, per la situazione economica che hanno. Non ho capito la necessità di togliere il fondo di riequilibrio dopo che l'abbiamo costruito. Certamente l'università che ha i soldi non li vorrà dare, ci sarà una pressione dei rettori universitari che vorranno tenerseli, si verificheranno cose di questo genere. Credo però che sia nostro dovere legiferare tenendo presenti le esigenze ed in questo senso un fondo di riequilibrio è necessario.

Sono contrario all'eliminazione del 5 per cento e voterò contro, qualunque sia la decisione del Governo o anche del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Abis, lei ha ribadito con molta fermezza la propria posizione. Tuttavia, desidero ricordare che il relatore Riviera ha espresso parere favorevole sull'emendamento in esame.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, ho voluto soltanto invitare i colleghi ad una riflessione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2018, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.2025, presentato dal senatore Compagna, 7.2036, presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori, e 7.2046, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

È approvato.

LORENZI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Comunico che l'emendamento 7.2011, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori, è precluso a seguito della reiezione dell'emendamento 7.2000.

Metto ai voti l'emendamento 7.2019, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.2024, presentato

dal senatore Compagna, 7.2037, presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori, e 7.2047, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.14.

PARISI Vittorio. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Signor Presidente, come ha già dichiarato il senatore Lopez, non ci sembra questa la sede per affrontare un argomento così delicato come quello relativo all'autonomia universitaria. Pertanto, invitiamo l'Aula ad approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.14, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 7.2030, 7.2048, 7.2049, 7.2020, 7.2023, 7.2038 e 7.2050 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2029.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SAPORITO. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 7.2029, che viene incontro alle esigenze che le università hanno rappresentato nelle Commissioni riunite.

PARISI Vittorio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Vorrei chiedere soltanto un chiarimento sulla non ammissibilità dell'emendamento 7.2049, che in pratica ripristina il testo del Governo. Pertanto, se era stato compensato dal Governo, non si comprende perchè debba essere dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Parisi, ma siamo già passati all'esame del successivo emendamento. Potrà sollevare questo problema in un'altra occasione.

RICEVUTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICEVUTO. Signor Presidente, vorrei soltanto dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista all'emendamento presentato dal senatore Carpenedo, anche perchè tutte le esigenze in esso rappresentate erano contenute in un emendamento a firma della senatrice Manieri e di altri componenti del Gruppo socialista.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERICI. Vorrei annunciare il nostro voto favorevole all'emendamento in esame, che riguarda uno dei punti più importanti del provvedimento; al riguardo avevamo presentato un emendamento di analogo tenore, che richiamava le questioni presenti in questo testo, che però è stato dichiarato inammissibile.

Per questa ragione, pur essendo in parte riduttivo rispetto a quello da me presentato, voteremo a favore dell'emendamento del senatore Carpenedo.

ZECCHINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZECCHINO. Signor Presidente, vorrei intervenire per proporre, se è possibile, un miglioramento tecnico della dizione.

Relativamente al secondo comma, propongo di sostituire le parole: «le università assumono» con le altre: «le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate».

CARPENEDO. Ritengo che sia necessario prevedere un ulteriore emendamento o un subemendamento.

PRESIDENTE. Se c'è dissenso in Aula la procedura non può essere variata. È solo un atto di cortesia nel tentativo di migliorare il testo.

CARPENEDO. In ogni caso, credo che sarebbe necessario dire: «le assunzioni, sino al completamento degli organici sono effettuate...». Dire: «le assunzioni di cui al precedente comma» non ha senso, in quanto nel precedente comma non si parla di assunzioni.

PRESIDENTE. Quindi, se ho ben capito, lei propone di modificare l'ultimo periodo dell'emendamento nel seguente modo: «Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle università».

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Ho già espresso in precedenza il parere sull'emendamento, ma mi ero riservato di chiedere al presentatore una modifica. Vorrei sapere, infatti, se non si ritengano superflue le ultime tre righe, salvo che per il principio fondamentale, la compatibilità con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle università. Così, l'ultimo periodo potrebbe essere riscritto in modo da prevedere che le assunzioni avvengano compatibilmente con gli stanziamenti assegnati progressivamente alle università. In caso contrario, il testo appare superfluo: è ovvio che se ci sono dei posti si può procedere alle assunzioni, ma sempre compatibilmente con gli stanziamenti.

PRESIDENTE. L'unico che in questa fase può modificare il testo dell'emendamento è il senatore Carpenedo. Pertanto a lui mi rivolgo per chiedere se intende accogliere il suggerimento del Governo.

CARPENEDO. Signor Presidente, mantengo l'ultima versione concordata, quella che lei ha ricordato poco fa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2029, presentato dal senatore Carpenedo, nel testo modificato.

È approvato.

BOSCO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Bosco, il risultato della votazione è parso alla Presidenza sufficientemente chiaro. Anche i senatori segretari concordano su questo.

BOSCO. Da questo punto di vista non sembrava.

PRESIDENTE. Dal banco della Presidenza si vede meglio; comunque, se lei insiste, possiamo procedere alla controprova.

BOSCO. Non insisto nella richiesta di controprova.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 7.2031 è stato dichiarato inammissibile.

PARISI Vittorio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Faccio osservare che questo emendamento riproponeva il testo del Governo: ci sembra singolare che, a giudizio della 5ª Commissione, il testo del Governo fosse compensato, mentre questo, identico, no. Se era compensato prima, perchè non lo è più ora?

PRESIDENTE. La Presidenza è tornata più volte su questo argomento, in quanto la materia è molto delicata. La procedura che

abbiamo deciso di adottare quest'anno prevede il parere preventivo della Commissione bilancio. Certo bisognerà trovare per il futuro il modo di rendere più trasparenti queste decisioni.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 7.2021, identico agli emendamenti 7.2022 e 7.2051.

ALBERICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERICI. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento al Governo circa l'emendamento 7.2051. Se con l'espressione «i ruoli nazionali del personale docente e non docente» si intende fare riferimento agli organici nazionali, allora l'emendamento può avere un senso. Infatti, poichè si istituiscono gli organici di ateneo, si afferma che gli organici nazionali sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei. Se invece si fa riferimento ai ruoli nazionali, il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che istituisce per l'appunto i ruoli, chiarisce che questi non sono la somma degli organici.

Vorrei capire allora cosa si intende. Il ruolo nazionale – ripeto – è già previsto dal decreto n. 382, mentre ciò che viene qui introdotto è l'organico di ateneo e vi è quindi, eventualmente, la necessità di affermare che gli organici nazionali sono la somma degli organici di ateneo. Se questo è l'intendimento del Governo, credo che sarebbe più corretto parlare di organici nazionali, perchè i ruoli nazionali sono già previsti e riguardano lo stato giuridico e non il numero delle persone.

PRESIDENTE. Ministro Cassese, intende rispondere alla richiesta di chiarimento della senatrice Alberici?

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. La senatrice Alberici ha ragione sotto il profilo linguistico, torto sotto il profilo giuridico. Sotto il profilo linguistico, infatti, si tratta di parole completamente diverse, ma nell'uso corrente del diritto amministrativo la parola «ruolo» e la parola «organico» vengono adoperate come sinonimi.

ALBERICI. Ma questo può generare degli equivoci. Il decreto n. 382 definisce i ruoli del personale docente e, finchè resterà in vigore, stabilisce che i ruoli sono costituiti dai professori di prima fascia, di seconda fascia, dai ricercatori, e così via. Questo non ha nulla a che vedere con gli organici, nel senso che l'insieme del personale viene trasferito alle università. Sono preoccupata del fatto che, utilizzando la parola «ruolo», ciò possa essere messo in discussione.

Ringrazio il Ministro della precisazione, ma ritengo che più precisi siamo in una legge, meno equivoci ingeneriamo.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Sono favorevole a sostituire la parola: «ruoli» con la parola: «organici» e modifico di conseguenza l'emendamento 7.2051.

PRESIDENTE. Se i presentatori degli emendamenti 7.2021 e 7.2022 non hanno obiezioni, la modifica si intende riferita anche ai predetti emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 7.2021, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.2022, presentato dal senatore Compagna, e 7.2051, presentato dal Governo, con la modifica di cui ho testè dato conto.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.2028, presentato dal senatore Compagna, è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.2014, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.2040, presentato dai senatori Ricevuto e Manieri, il Governo si era riservato di proporre una nuova formulazione.

RICEVUTO. Non la conosco.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo si era riservato di proporre una nuova formulazione. Poichè quella attuale potrebbe configurarsi, sia pure per una ristretta categoria, come una forma di *ope legis* (molto criticata, come tutti sanno), ritengo che la condizione per accogliere questo emendamento sia quella di aggiungere dopo la parola: «a domanda», al quarto rigo, l'espressione: «previo giudizio nazionale di idoneità».

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SAPORITO. Il Ministro ha ragione a porre questa condizione. Mi permetterei, a nome del mio Gruppo, di porre un'altra condizione, per evitare atti di furbizia, cioè che delle persone vadano in pensione adesso, godendo del trattamento pensionistico dell'amministrazione di appartenenza, e continuino a svolgere le funzioni di professori stabilizzati. Per evitare questo e per garantire la massima trasparenza sul problema, mi permetto di suggerire al Ministro, al relatore ed al presentatore dell'emendamento di modificarlo in questo modo: «I

professori stabilizzati che, alla data del 31 ottobre 1993, non abbiano un rapporto di lavoro...», in modo da sanare solo il passato, e cioè i professori stabilizzati che non abbiano in essere un rapporto di lavoro alla data del 31 ottobre 1993 e non coloro che vadano in pensione successivamente alla approvazione del disegno di legge, proprio per poter utilizzare i vantaggi di questa normativa.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, le ricordo che la modifica di un emendamento può essere effettuata solo dal proponente.

SAPORITO. Per quanto riguarda la proposta avanzata dal Governo, poichè non si tratta di assumere nuove funzioni - perchè non ci si riferisce ad un nuovo concorso - ma si tratta di poter continuare a svolgere le funzioni proprie della categoria dei professori stabilizzati, non occorre indire un concorso, ma prevedere unicamente il previo giudizio favorevole della facoltà. Così si semplificherebbe la procedura. Non si tratta infatti di un concorso per l'assunzione di nuove funzioni, ma solo di poter continuare a svolgere funzioni già svolte in passato.

PRESIDENTE. A questo punto, ritengo che occorra preventivamente che il Governo si esprima, poichè la situazione precedente aveva visto il Governo impegnarsi con una nuova formulazione dell'emendamento. Visto che la formulazione del Governo è ulteriormente modificata dalla richiesta del senatore Saporito, sulla quale si dovrà pronunciare il senatore proponente, occorre che il Governo si pronunci per evitare che si determini una situazione piuttosto complicata.

Concluderei la questione ascoltando dal Governo la riformulazione definitiva dell'emendamento, dopodichè sentiremo il parere del proponente in ordine alla modifica proposta.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, sono del tutto d'accordo sulla proposta di precisare che il rapporto deve essere «alla data del 31 ottobre 1993». D'altra parte, sono ancora pienamente convinto che il giudizio di idoneità debba essere nazionale, perchè il giudizio della facoltà può vertere soltanto sull'attività didattica. L'attività scientifica non può essere valutata da componenti di facoltà appartenenti a discipline molto diverse. Ritenete forse che un chimico della facoltà di scienze possa essere giudicato da un fisico? (*Commenti del senatore Ricevuto*).

PRESIDENTE. Senatore Ricevuto, ho notato che lei sembra un po' inquieto, ma le ricordo che il suo diritto a modificare eventualmente l'emendamento è totale. Si è trattato solo di chiarimenti preliminari sull'emendamento. Lei ora potrà proporre il suo testo definitivo.

* RICEVUTO. Signor Presidente, non riesco proprio a comprendere a cosa il Ministro si riferisca quando parla di «giudizio di idoneità». Ma di cosa? Questi giudizi di idoneità nazionale sarebbero necessari per evitare il mantenimento *ope legis* non si comprende di che cosa. Il mantenimento dei posti che i professori già ricoprono? Ritengo si tratti proprio di questo.

Preliminarmente, mi dichiaro favorevole alle due modifiche dell'emendamento proposte dal senatore Saporito. Ma forse non abbiamo letto l'emendamento! L'emendamento, infatti, con le modifiche proposte, reciterebbe: «I professori stabilizzati che non abbiano un rapporto, alla data del 31 ottobre 1993, di ruolo con altra pubblica amministrazione, possono continuare a svolgere, a domanda, le proprie funzioni presso la facoltà di appartenenza». Altresì, signor Presidente, l'emendamento dice che gli stessi professori possono eventualmente essere utilizzati, con grande risparmio di spesa, in corsi di insegnamento differenti fino alla copertura del posto con vincitori di concorso. Probabilmente non ci si è resi conto che qui si tende a dare una disciplina uniforme ad una situazione che si è venuta a creare, signor Ministro, in diverse università e facoltà italiane, per via delle diverse ordinanze di sospensione emesse dai TAR di tutta Italia, che accolgono le domande presentate, volte al prosieguo delle prestazioni di servizio da parte dei professori stabilizzati, addirittura fino alla registrazione dei decreti di nomina dei titolari all'insegnamento. In buona sostanza, si tratta di professori che svolgono una funzione importantissima, fino a quella data, nelle singole università italiane, che chiedono di mantenere di conseguenza questo loro ruolo e questa loro funzione. Non capisco il motivo per cui si debba arrivare ad un giudizio di idoneità nazionale.

Capisco invece quello che verosimilmente ed opportunamente afferma il senatore Saporito. Tutto questo, in fondo, è collegato con il principio dell'autonomia delle università e in questo caso, in questo senso e per questi motivi vi deve essere un giudizio delle facoltà di appartenenza.

Pertanto, personalmente, ma credo di poter esprimere questa valutazione anche a nome del Gruppo del PSI, sono dell'avviso di accogliere i suggerimenti del senatore Saporito.

PRESIDENTE. Quest'ultima formulazione dell'emendamento 7.2040 - che il proponente ha definito com'è nel suo pieno diritto e che accoglie i suggerimenti del senatore Saporito - è diversa da quella proposta dal Governo, il quale aveva detto di essere favorevole a condizione che venisse accolta la sua nuova formulazione.

Chiedo pertanto al Governo se su questa definitiva formulazione del proponente il parere resta favorevole o meno.

CASSESE, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. Il parere diventa contrario perchè queste persone avrebbero dovuto cessare la loro attività ed in tal modo vengono praticamente salvate. Il Governo è contrario a forme di salvataggio *ope legis*, di cui si è abusato nel nostro paese.

RICEVUTO. Ma perchè? Non ho capito...

PRESIDENTE. La discussione è finita, senatore Ricevuto. Siamo in sede di votazione.

RICEVUTO. Ma io so perfettamente che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è di avviso contrario. Pertanto chiedo al rappresentante di quel Dicastero di esprimersi in questo senso.

SALVI. Ma che c'entra!

PRESIDENTE. Mi dispiace della circostanza un po' formale, ma è il Ministro che rappresenta in questa sede il Governo ed egli si è già espresso. Se fosse presente il ministro Colombo, sarebbe diverso: mi dispiace per il Sottosegretario. (*Commenti della senatrice Marinucci Mariani*). Conclusa questa discussione un po' travagliata, la formulazione definitiva dell'emendamento è quella illustrata dal proponente, sulla quale il Governo ha espresso parere contrario. Passiamo pertanto alla votazione.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole su questo emendamento, in particolare per quanto riguarda il concetto del passaggio ad insegnamenti differenti. Questo è un grosso arricchimento...

RICEVUTO. Bravo!

LORENZI. ...che noi portiamo nel tessuto universitario, ormai sclerotizzato. In America è consuetudine che i professori possano passare ad insegnamenti diversi perchè è l'unico modo per poter favorire l'interdisciplinarietà, fondamentale all'interno delle nostre università.

Quindi, di fronte a questo concetto assolutamente superiore a quello precedente, dichiariamo il nostro voto favorevole.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, da qualche anno ormai non frequento l'università, ma, ciò nonostante, non mi sono sfuggiti tutti i concorsi banditi per i professori stabilizzati, attraverso i quali essi potevano ricevere l'idoneità al passaggio alla categoria dei professori associati. Mi risulta che gli attuali professori stabilizzati non abbiano superato il giudizio di idoneità per tre volte. Giustamente, il Ministro per la funzione pubblica richiama queste persone - che hanno avuto ben tre occasioni di concorso - alla necessità di abbandonare la loro funzione.

RICEVUTO. Fino a quando?

CAVAZZUTI. Devono abbandonare perchè non hanno vinto i concorsi. (*Proteste del senatore Ricevuto*). Sono risultati inidonei, per ben tre volte, a svolgere...

PRESIDENTE. Senatore Ricevuto, lasci parlare il collega Cavazzuti.

CAVAZZUTI. ...la funzione di professore universitario. Questa non è una funzione particolarmente difficile, ma loro per tre volte sono stati dichiarati inidonei. Pertanto, voto contro questa forma *ope legis* di introduzione nei ruoli, in modo mascherato, dei colleghi che per tre volte sono stati dichiarati inidonei a svolgere la modesta funzione di professore universitario.

PARISI Vittorio. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Il Gruppo di Rifondazione comunista si dichiara assolutamente a favore dell'emendamento così come è stato riformulato.

Sono esterrefatto per quanto il collega Cavazzuti ha appena detto: alcune persone si sono presentate anche una sola volta al concorso per l'idoneità, mentre altre non si sono presentate per ingiustizie palesi, nonostante le facoltà si siano espresse in determinati modi.

Non ci trinceriamo dietro a questioni che non sussistono in questi termini; chi è professore universitario, come il sottoscritto, conosce benissimo le meccaniche che ci sono dietro.

Quindi su questo punto è assolutamente valida la richiesta.

Poi, sono assolutamente esterrefatto della circostanza che si ritenga che le facoltà delle università italiane non abbiano una autonomia sufficiente per giudicare queste persone. Si sono continuamente depauperate le facoltà dei poteri che loro sono conferiti, mentre si parla di autonomia dell'università; abbiamo prima visto che l'emendamento che si muoveva in questa direzione non è stato accolto, e allora mi chiedo: dove sta l'autonomia? Qui si tratta di giudicare l'attività specifica didattica dei colleghi: chi, più della facoltà, ha diritto di stilare questo tipo di giudizio?

È stato detto che le facoltà di scienze sono dei carrozzoni: non è vero, perchè le facoltà di scienze si sono date dei metodi di lavoro molto rigorosi proprio per sopperire alle eterogeneità presenti al proprio interno.

Quindi noi siamo assolutamente a favore di questo emendamento nella formulazione proposta. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

DE COSMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore de Cosmo, le ricordo che il suo Gruppo si è già pronunciato attraverso il senatore Saporito: quindi, o lei parla in dissenso dal suo Gruppo, o non posso darle la parola in questa fase.

DE COSMO. Chiedevo di parlare per qualche precisazione.

PRESIDENTE. Senatore de Cosmo, la invito alla collaborazione: lei sa che questa materia è controversa; se cominciamo a raccogliere i pareri, riapriamo la discussione. Siamo in sede di dichiarazioni di voto e quindi dobbiamo rispettare la relativa procedura.

DE COSMO. Volevo solo dire telegraficamente che la proposta del senatore Saporito, che va condivisa, di fatto (va detto al Ministro) trasforma quello dei professori stabilizzati in un ruolo ad esaurimento e non c'è alcun intervento *ope legis*.

MANIERI. Bravo!

RESTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTA. Signor Presidente, siamo d'accordo con questo emendamento perchè chi vive l'ambiente universitario si rende conto che altrimenti creeremmo un vuoto nell'insegnamento. In pratica questi posti sono vacanti, in attesa che vengano banditi i concorsi per essere occupati; quindi sono posti che vengono momentaneamente assegnati.

Per questo siamo favorevoli all'emendamento 7.2040.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2040, presentato dai senatori Ricevuto e Manieri, con le correzioni proposte dal senatore Saporito e accolte dai proponenti.

Non è approvato. (*Brusio in Aula*).

Ricordo ai colleghi che il Presidente annuncia l'esito di una votazione sentito il parere dei senatori segretari e, quando non v'è incertezza fra i segretari, lo proclama. Comunque i colleghi possono chiedere la controprova, quindi è tutto normale: cerchiamo di essere meno nervosi tutti.

GARRAFFA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.
Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 7.22, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori, e 7.2068, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori, sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.21.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, desidero preliminarmente rilevare che l'accoglimento dell'emendamento inerente la soppressione del 5 per cento della quota di riequilibrio è stato chiaramente un esempio tipico in cui l'influenza del Governo si è fatta sentire, per cui l'Aula, pur avendo recepito la giustezza, l'importanza di un concetto del genere, nel giro dei dieci minuti trascorsi prima della votazione, è giunta a quel giro di boa che ha portato alla caduta della suddetta quota di riequilibrio. A questo punto ci troviamo nella condizione che il riequilibrio è accettato formalmente, ma non in termini quantitativi. (*Brusio in Aula*).

Sono stupito del clamore che c'è in Aula, per cui, se parlo, lo faccio proprio ai muri, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, un poco di attenzione.

LORENZI. La quota di riequilibrio del 5 per cento è stata soppressa, sottraendo questo importante punto di riferimento che avrebbe potuto permettere un travaso di risorse dai maxiatenei, che stanno esplodendo letteralmente, a quelli che invece godono in tutti i sensi di condizioni di migliore salute... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi senatori, dovrete permettere ai rappresentanti del Governo di poter ascoltare le dichiarazioni di voto.

LORENZI. Probabilmente, la logica è quella di far esplodere gli atenei di grandi dimensioni e di accentrare sempre più risorse, mezzi, professori e studenti. In questo modo facciamo crescere non so quali carrozzoni.

Siamo arrivati a questo punto, per cui l'Aula, che pure aveva recepito l'importanza del mantenimento del 5 per cento, per l'influenza del Governo ha espresso un voto tale da invalidare un emendamento che già era stato accolto dalla Commissione. Adesso mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'emendamento 7.21, molto più modesto, perchè si riferisce a qualcosa che già in parte il Governo, con il ministro Cassese, ha recepito in Commissione, nel senso che al comma 11 il Governo ha specificato che i costi si riferiscono ai servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate. Mi permetto però di far notare che la norma rimane comunque piuttosto sibillina, non specificando bene come devono essere gestite tali quote. Di conseguenza, con l'emendamento che propongo si potrebbero semplicemente far arrivare delle «briciole» alle sedi decentrate, superando il problema del costo zero del decentramento. È un superamento semplicemente qualitativo, perchè quantitativamente arriverebbero pochissimi soldi alle sedi decentrate; con poche centinaia di milioni si aiuterebbero gli enti locali che in questo momento hanno sulle spalle l'onere finanziario dei decentramenti provinciali.

Invito pertanto l'Aula a votare a favore dell'emendamento 7.21 come piccolo contributo verso il discorso del riequilibrio, per andare incontro ai *campus* universitari, realtà estremamente più importanti, dove c'è meno abbandono universitario e che di conseguenza meritano senz'altro l'attenzione del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

MANZINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il problema che ha sollevato più volte il senatore Lorenzi è giusto; temo però che l'emendamento in esame sia eccessivamente laborioso. Mi dispiace che nella votazione dei precedenti emendamenti non si sia potuta introdurre una correzione, che avrebbe trovato la sua collocazione naturale nel comma 7, dove il problema del riequilibrio è previsto a partire dal 1995.

La garanzia del 5 per cento avrebbe potuto essere introdotta al comma 7, dove si prevede, proprio in base ai lavori in Commissione, la quota di riequilibrio (tutti noi conosciamo la genesi di tale norma). Pertanto, invito i presentatori dell'emendamento 7.21 a ritirarlo. Durante l'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati si vedrà poi se sarà possibile introdurre una norma che razionalizzi l'esigenza evidenziata, sulla quale la Commissione si è dichiarata d'accordo. Solo perchè non si è potuto presentare in quella sede un subemendamento si è reso impossibile il recupero della quota di riequilibrio prima indicata.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, ritira l'emendamento?

* LORENZI. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento 7.21, in quanto – a mio avviso – non pregiudica assolutamente un lavoro continuativo nel senso indicato dal Ministro.

PARISI Vittorio. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento 7.21.

CANNARIATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Signor Presidente, a nome del Gruppo parlamentare che rappresento, annuncio il nostro voto favorevole.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERICI. Signor Presidente, anche tenendo conto delle considerazioni svolte dal Governo, l'emendamento in esame è molto importante. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su un aspetto rilevante; con esso si stabilisce che tutti i contributi versati alle sedi decentrate devono essere finalizzati al recupero delle spese previste per le nuove sedi a costo zero, senza specificare che deve essere effettuata una previa verifica dell'effettiva produttività di quelle sedi. Con il piano triennale però si è dato l'avvio ad alcune sedi che probabilmente non sono in condizioni di mantenere la propria attività e che quindi non è opportuno finanziare. A mio avviso, è necessario procedere ad una verifica della produttività e poi chiudere le sedi che non funzionano per finanziare quelle efficienti.

Signor Presidente, sono queste le mie perplessità (che certamente non riguardano il merito) sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.21, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori.

È approvato.

(Applausi dal Gruppo della Lega Nord).

L'emendamento 7.2056, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori, è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2052.

PARISI Vittorio. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Signor Presidente, l'emendamento in esame si riferisce ad uno degli argomenti più odiosi affrontati dall'articolo 7: le tasse universitarie. A tale proposito, desidero ricordare ai colleghi la pesantezza del contributo richiesto agli studenti. Infatti, e si devono versare 300.000 lire per le tasse di iscrizione e almeno 150.000 lire per le tasse regionali (chiamiamole così). Inoltre, ricordo che non è stato stabilito un tetto per i contributi da versare a favore dei singoli atenei (un nostro emendamento che perseguiva tale finalità è stato dichiarato inammissibile); è presumibile, comunque, che saranno abbastanza

consistenti, considerata l'inventiva delle amministrazioni dei singoli atenei. Per questi motivi, l'emendamento 7.2052 cerca di tutelare lo studente almeno sotto il profilo del reddito familiare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2052, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2053, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2054.

MANZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento, così come è posto, non sia esaustivo di tutta la questione; affronta la parte più delicata della materia del diritto allo studio e contraddice quanto si è già recepito nella legge sul diritto allo studio.

In quella fase ho sostenuto sempre che tutta la materia relativa al diritto allo studio dovesse essere in capo alle università; prevalse però la tesi che invece fosse in capo alle regioni. Adesso perciò troverei piuttosto singolare se alle regioni spettasse sempre la competenza della gestione e all'università il compito poco gradito di imporre il pagamento delle tasse.

Chiederei alla collega Alberici di ritirare il suo emendamento perchè non mi sembra completo. O si rivede, infatti, la materia o altrimenti ad alcuni vengono attribuiti solo gli oneri e ad altri solo i vantaggi. Sempre a questo argomento è collegato l'emendamento 7.2069, di cui avremo modo di parlare successivamente. Ribadisco che sono contrario all'emendamento della senatrice Alberici.

ALBERICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERICI. Signor Presidente, le ragioni che sottostavano all'emendamento le avevo già esposte al momento della sua illustrazione. Mentre si compie uno sforzo positivo, nel provvedimento, per unificare all'interno delle università la contribuzione degli studenti, in modo tale da dare all'università, anche sul piano del diritto allo studio, dal punto di vista didattico, una possibilità di maggiore rispondenza tra adeguamenti (ottenuti anche, come in questo caso, con aumenti della contribuzione) e nuova qualità dei servizi prestati, si vuole mettere in capo alle regioni una tassa che solo in minima parte favorisce la politica del

diritto allo studio e che non dà in modo completo alle regioni lo strumento per affrontare integralmente la materia. Non è certamente con i contributi degli studenti infatti che sarà possibile fornire mense, trasporti, alloggi e tutte le infrastrutture che sono necessarie per garantire il diritto allo studio. Temiamo allora che le regioni verranno gravate da un contributo accessorio senza che esse abbiano un'autonomia impositiva vera.

Questa è la ragione per cui riteniamo che gli studenti dovrebbero in questo impianto, anche relativamente a questa parte, signor Ministro, avere la possibilità di concorrere al finanziamento delle sedi universitarie. Infatti, non proponiamo di sopprimere i contributi, ma soltanto che gli studenti paghino alle università la parte della contribuzione che compete loro.

Collegato a questo è l'emendamento 7.2069, in cui si dice che è possibile realizzare anche accordi di programma, un emendamento che il ministro Cassese ha giudicato pleonastico invitandoci a ritirarlo. In realtà esso è invece strettamente legato all'abolizione del tributo regionale.

Vi prego di considerare questa motivazione al momento del voto.

Ovviamente, non accetto l'invito del senatore Manzini a ritirare l'emendamento 7.2054.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Cassese.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Se da un lato apprezzo le considerazioni poste dalla senatrice Alberici relativamente all'unitarietà della gestione da parte dell'università, dall'altro devo considerare che, innanzitutto, la competenza per il diritto allo studio è già delle regioni, tanto è vero che gli IDISU fanno capo ad esse e, in secondo luogo, che dando direttamente alle università questi contributi non si correrebbe il rischio di creare qualche disparità nella gestione. Mi sembra preferibile invece che il tributo percepito possa essere distribuito, compensandosi, tra le diverse sedi universitarie.

Sono questi i motivi che mi avevano indotto a ritenere che fosse meglio ricorrere al livello regionale per garantire il diritto allo studio. Siamo in una materia regolata dalla Costituzione, in cui si fa riferimento ai capaci e ai meritevoli, e sulla base degli articoli 33 e 34 della Costituzione dobbiamo tener conto dell'obbligo di trattamento eguale. Forse al vantaggio indubbio che si otterrebbe pagando, per così dire, ad un solo soggetto si accompagnerebbero gli svantaggi derivanti dall'utilizzazione delle somme percepite.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2054, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 7.2057 e 7.2058 sono stati dichiarati inammissibili.

* ALBERICI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.2069, in quanto, non essendo stato approvato l'emendamento precedente, questo non ha più senso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2055.

ALBERICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERICI. Vorrei ricordare che quando in Commissione abbiamo discusso del mantenimento dei trasferimenti del 15 per cento alle regioni abbiamo posto un problema che credo sia di coerenza con il testo: se per l'anno accademico 1994-1995 entra in vigore il nuovo tributo regionale appena approvato dal Senato, non si capisce perchè il trasferimento del 15 per cento sul contributo erariale, che rimane in vigore per tutto quest'anno fino al novembre del 1994, viene tolto alle regioni fin da oggi. Questo contributo del 15 per cento viene eliminato esplicitamente. Siccome le tasse verranno pagate dagli studenti alle regioni a partire dall'anno accademico 1994-1995, se il contributo viene soppresso fin da quest'anno si crea un ulteriore «buco» nel diritto allo studio.

PAVAN. Ma le tasse sono già state pagate all'inizio dell'anno scolastico.

ALBERICI. Per il 1994 sicuramente non sono state ancora pagate.

PRESIDENTE. Comprendo che la materia è molto delicata, ma ho l'impressione che si pensi alle dichiarazioni di voto come ad una discussione senza soluzione di continuità del dibattito sul merito. I chiarimenti sono sempre dovuti, ma in sede di dichiarazione di voto ogni senatore deve annunciare se voterà a favore o contro, oppure in dissenso dal Gruppo.

CROCETTA. Ma non avendo illustrato gli emendamenti, le dichiarazioni di voto concernono anche il merito.

PRESIDENTE. È un consiglio che la Presidenza vuole dare per garantire ai nostri lavori maggiore sveltezza.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, l'emendamento 7.2055, così come formulato, non risulta molto chiaro. Se invece di far riferimento all'anno 1994 si facesse riferimento all'anno accademico 1993-1994, l'emendamento sarebbe sicuramente più chiaro e noi voteremmo a favore.

PRESIDENTE. La senatrice Alberici accoglie il suggerimento del senatore Lorenzi?

* ALBERICI. Non ho alcuna obiezione da fare. Sono d'accordo. Sostituisco pertanto le parole: «sino al 1994» con le altre: «per l'anno accademico 1993-1994».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2055, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori, nel testo modificato.

Non è approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2015.

Verifica del numero legale

SAPORITO. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chiedo la verifica del numero legale.

CROCETTA. Vi siete ridotti male!

PRESIDENTE. Comunico allora che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Vista l'ora, la Presidenza decide di togliere la seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,45)*.

Allegato alla seduta n. 242**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2510. - «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990» (1615) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 3162. - «Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, recante rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato» (1616) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 3173. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive» (1617) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori:

GRAZIANI ANTONIO, MARTELLI, RAVASIO, ROBOL, FABRIS, DE MATTEO e DOPPIO. - «Modifiche e integrazioni alla legge 18 novembre 1981, n. 659, recante norme in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici» (1614).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Donato ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 1594, 1595 e 1605.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PISATI e MANARA. - «Integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi» (1585), previo parere della 2ª Commissione;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. - «Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale della Sardegna» (1591), previ pareri della 2ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977» (1564) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991» (1566) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª e della 13ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992» (1567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 12ª e della 13ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

NAPOLI ed altri. - «Modifica dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, relativa all'inquadramento dei medici condotti nella qualifica apicale» (1525), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria» (1485) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettere in data 27 ottobre 1993, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione del 28 settembre 1993 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975,

n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare;

 copia del verbale della riunione del 29 settembre 1993 del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le Forze armate.

I verbali anzidetti saranno inviati alla 4^a Commissione permanente.